TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1133

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

NAPO

13

Bertrand

3

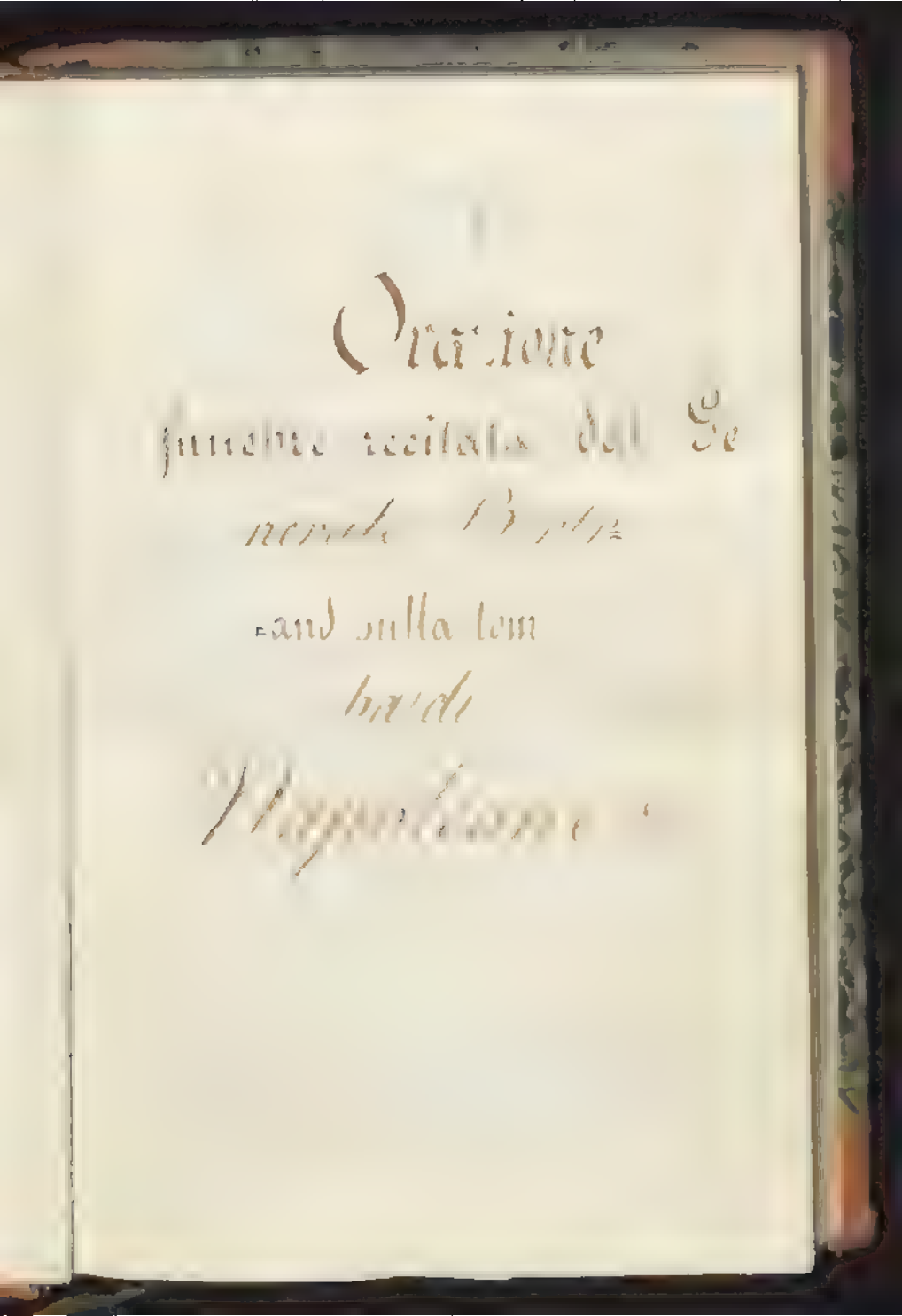

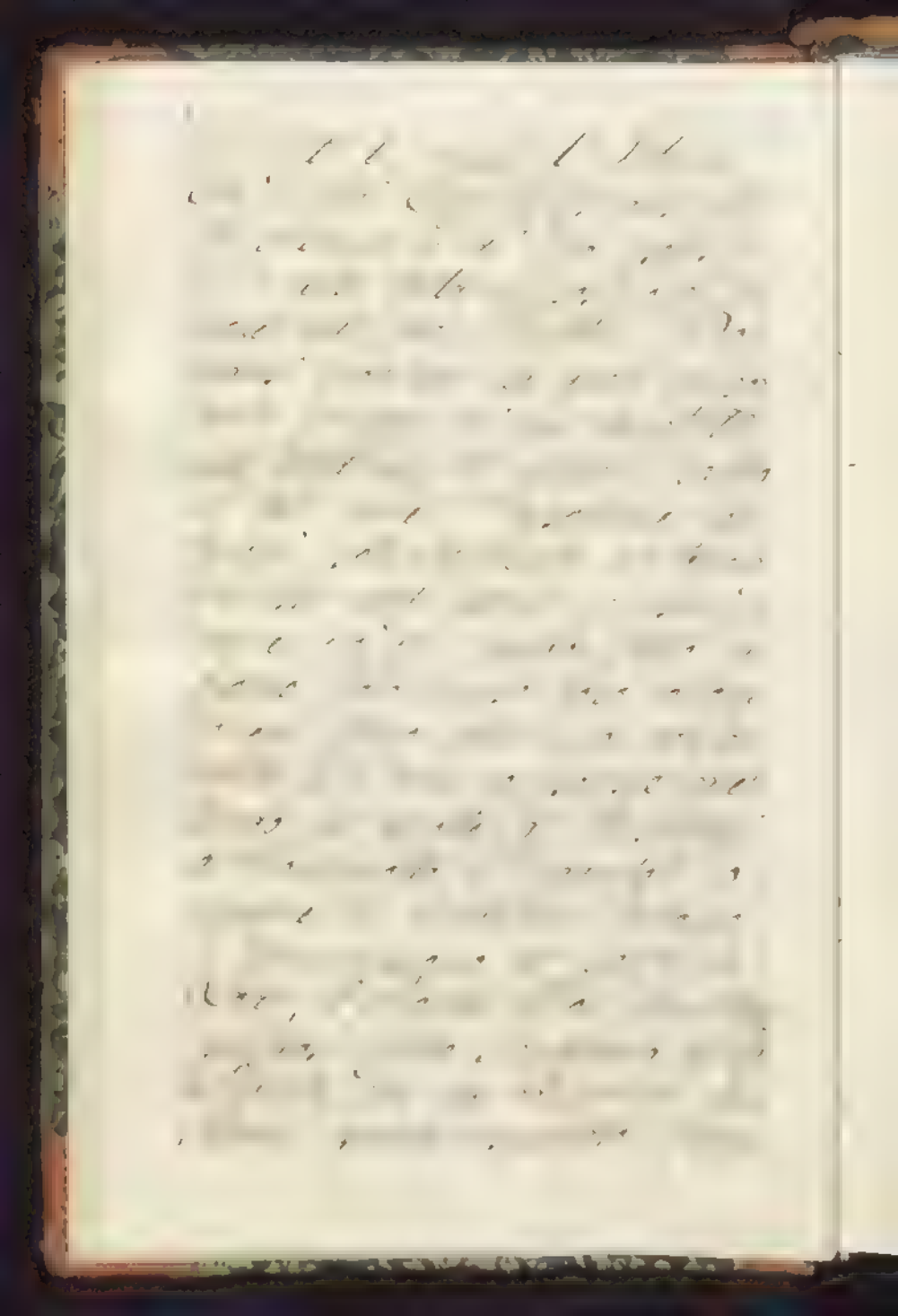

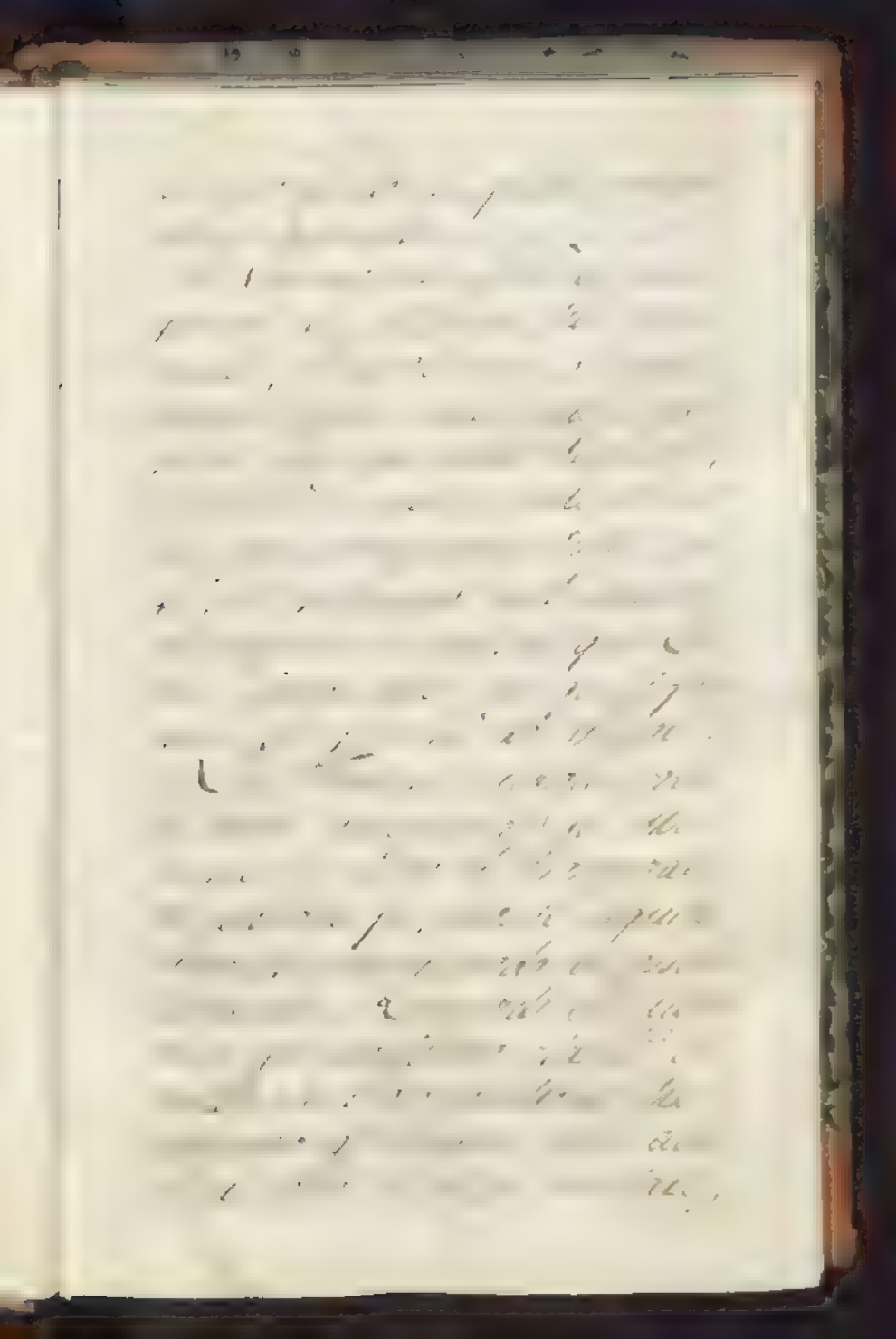

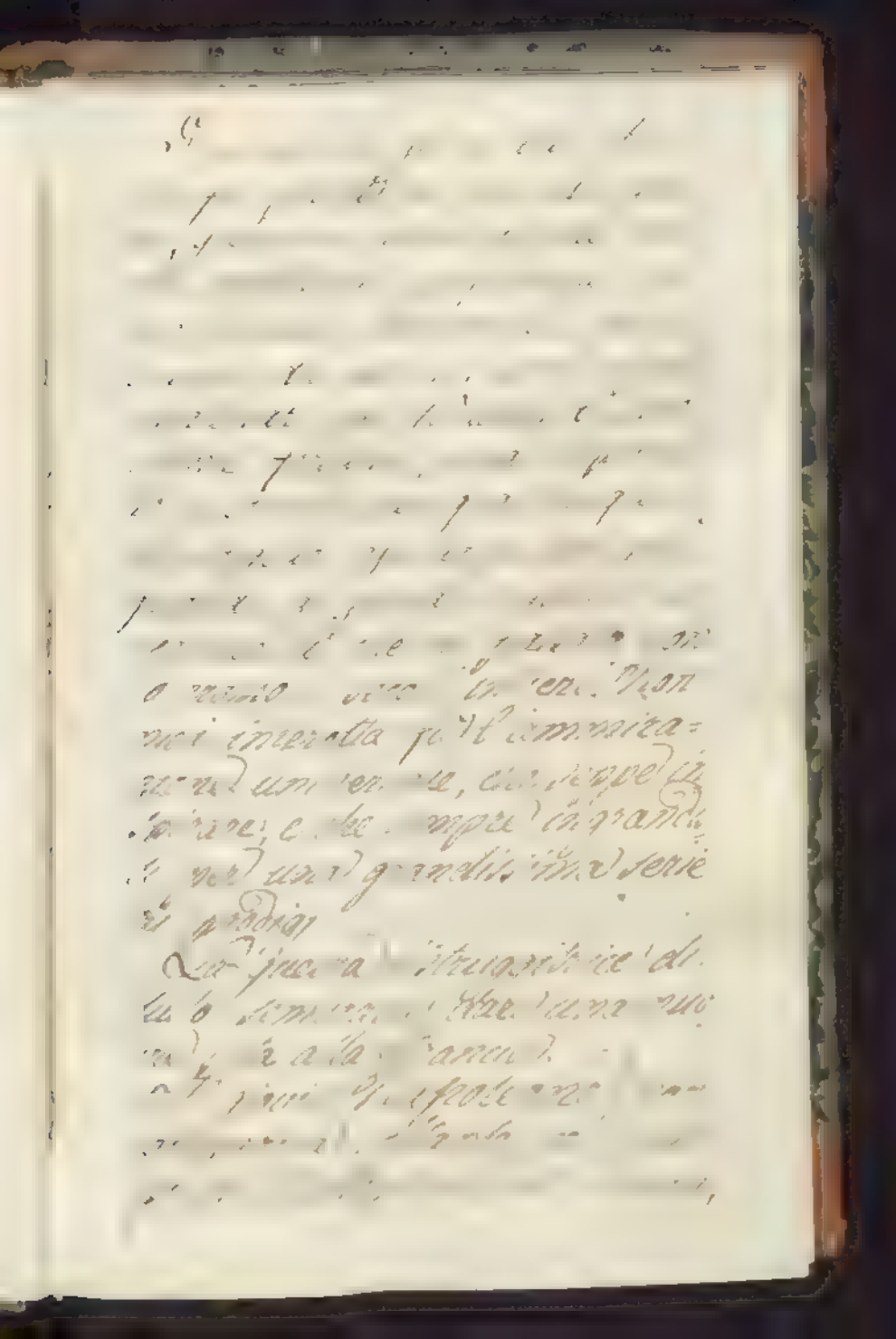

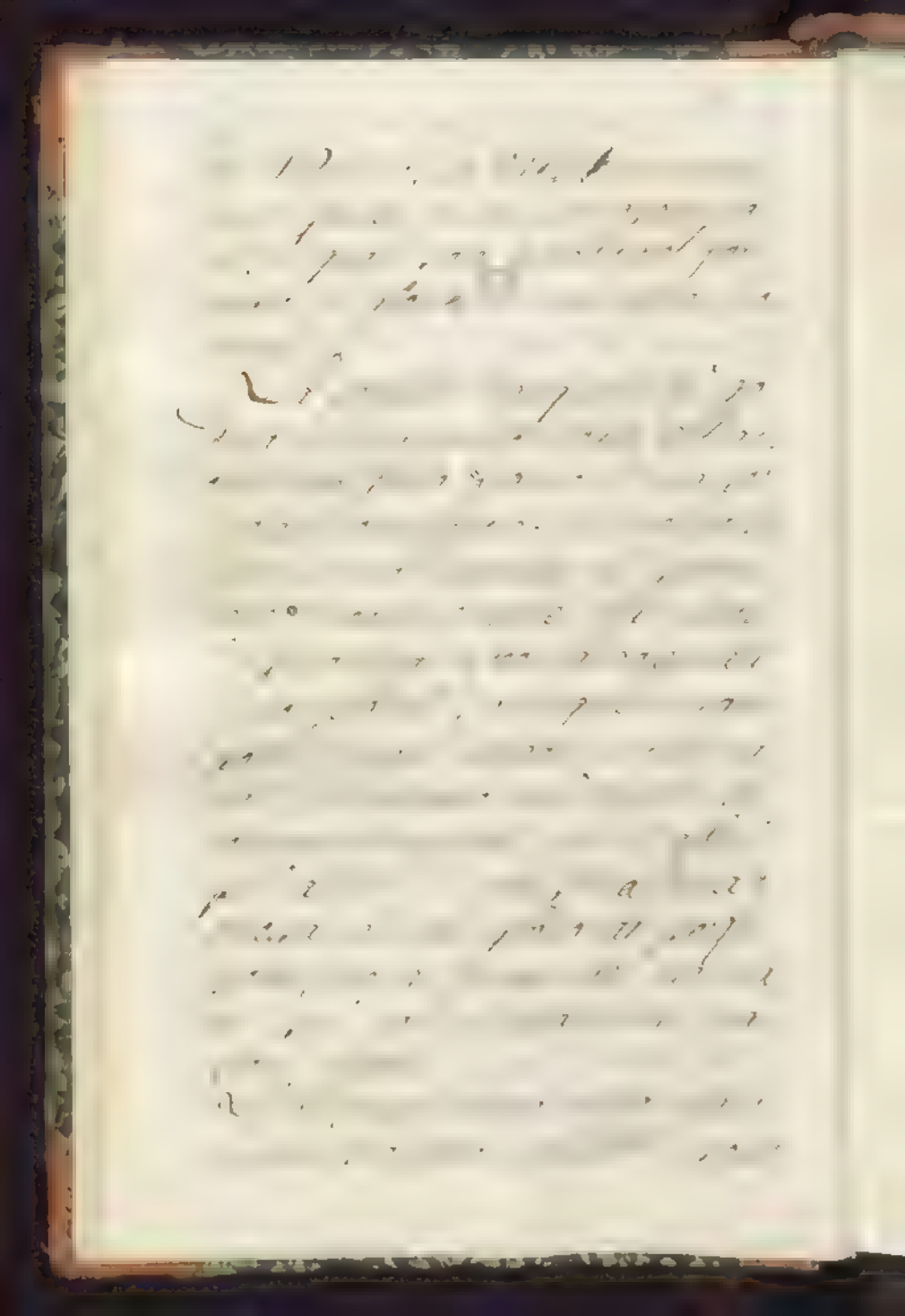

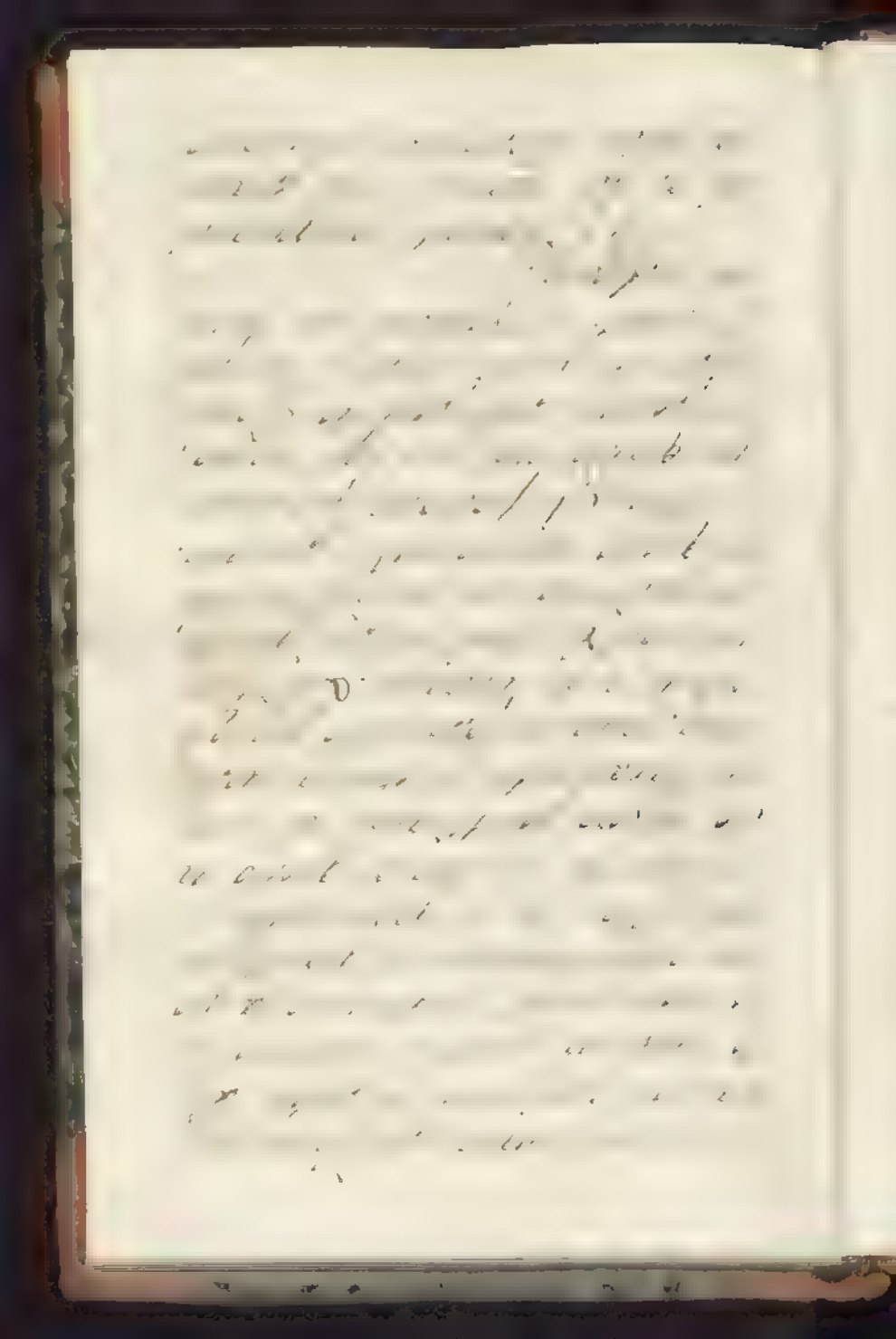

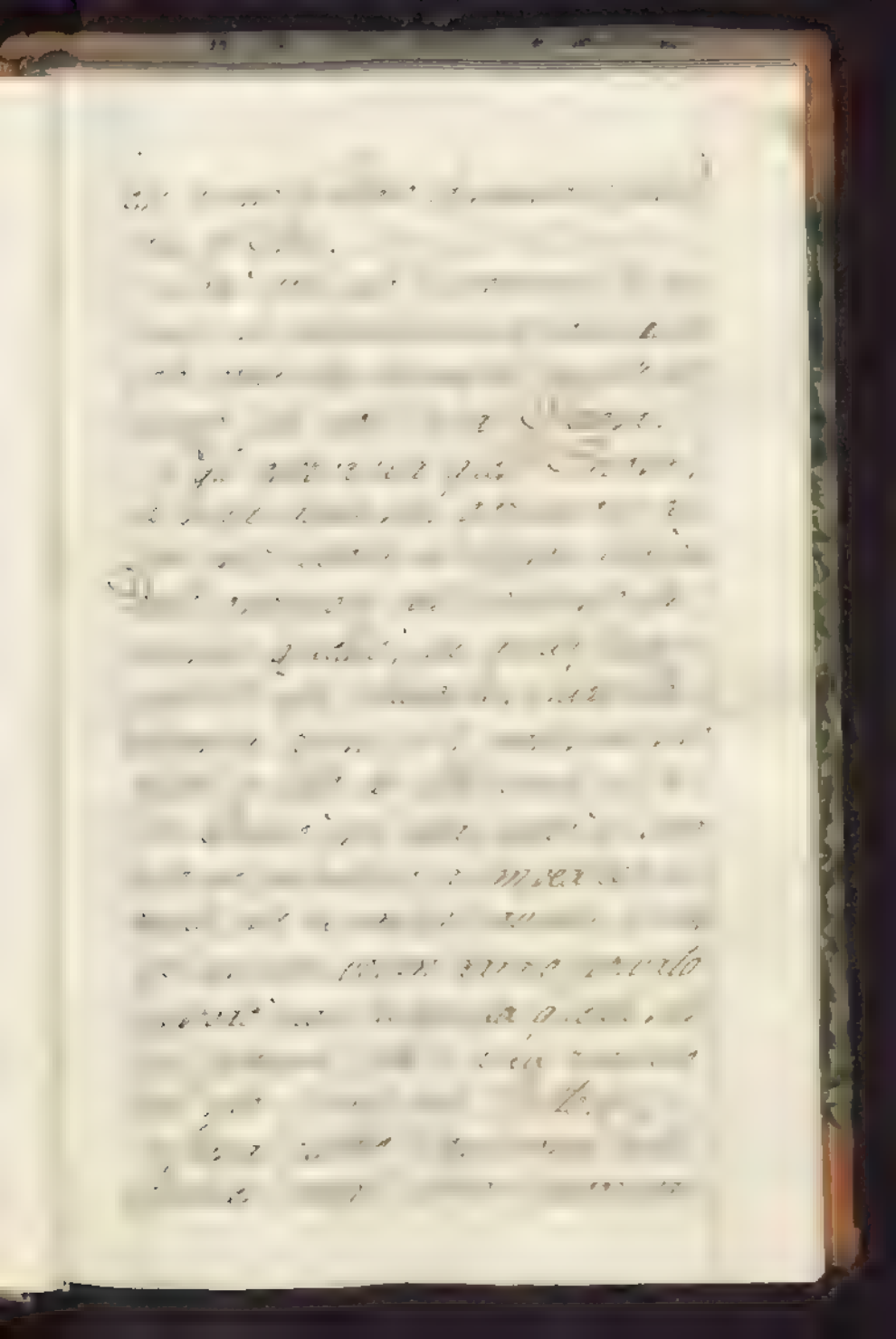

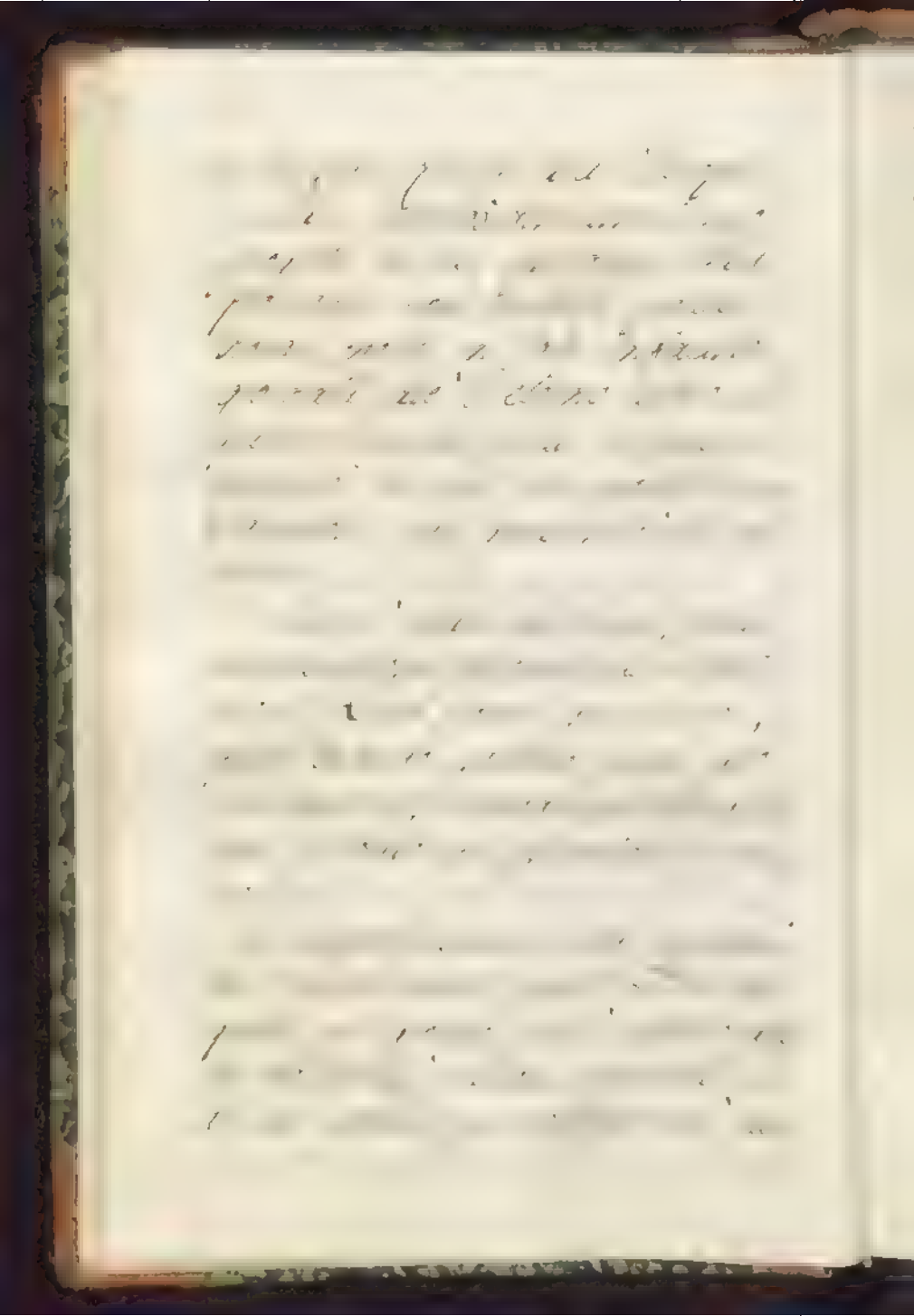

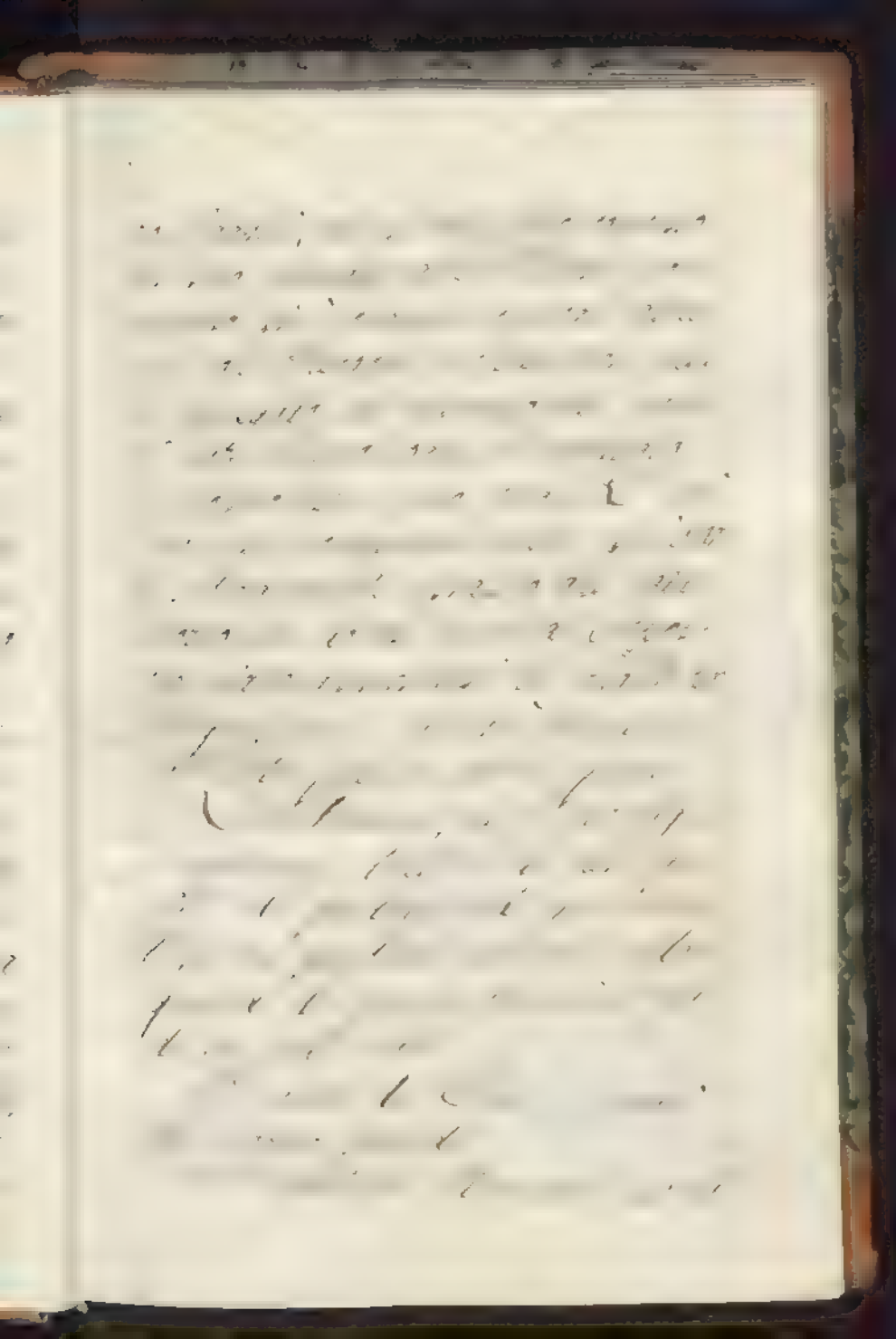

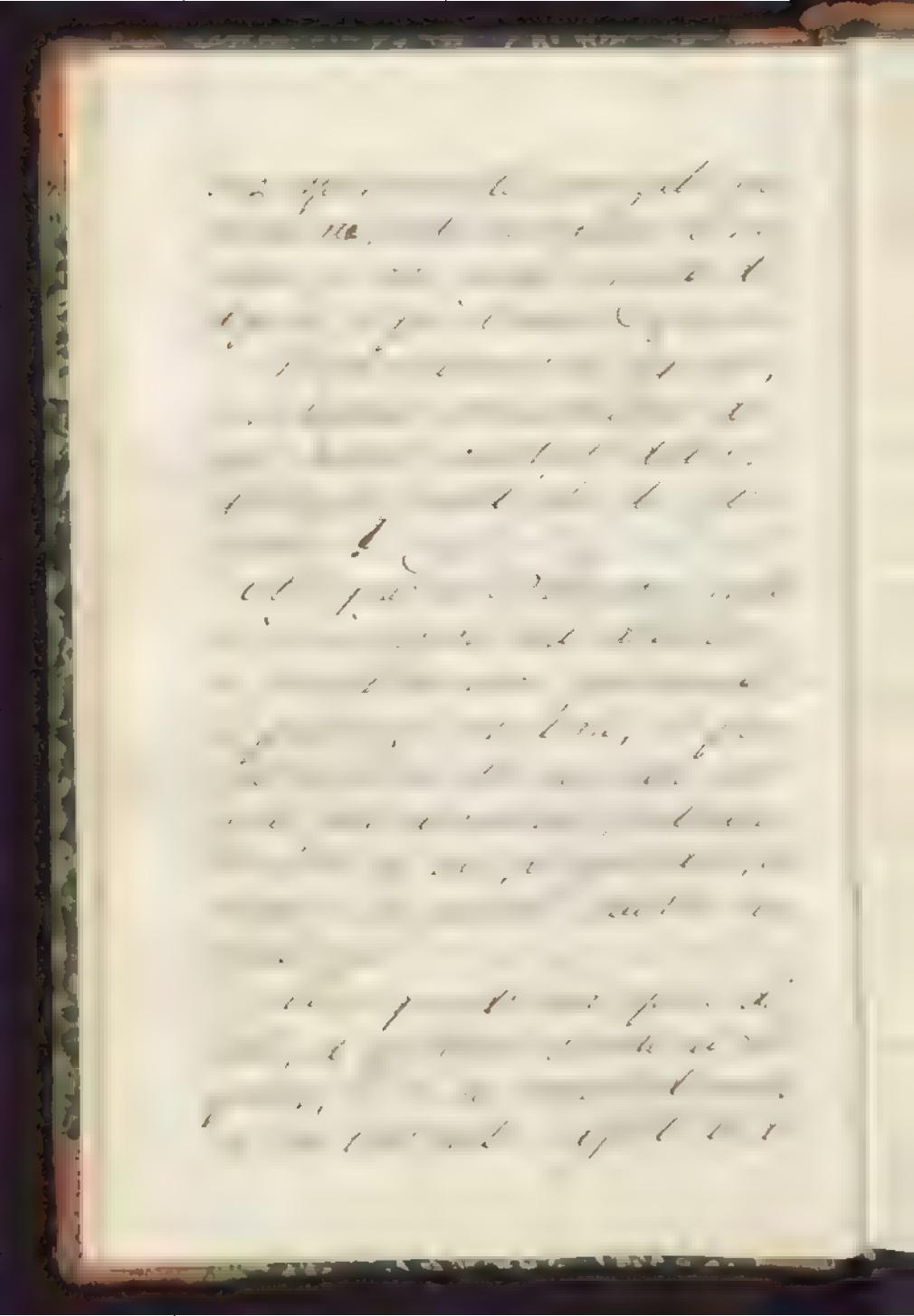

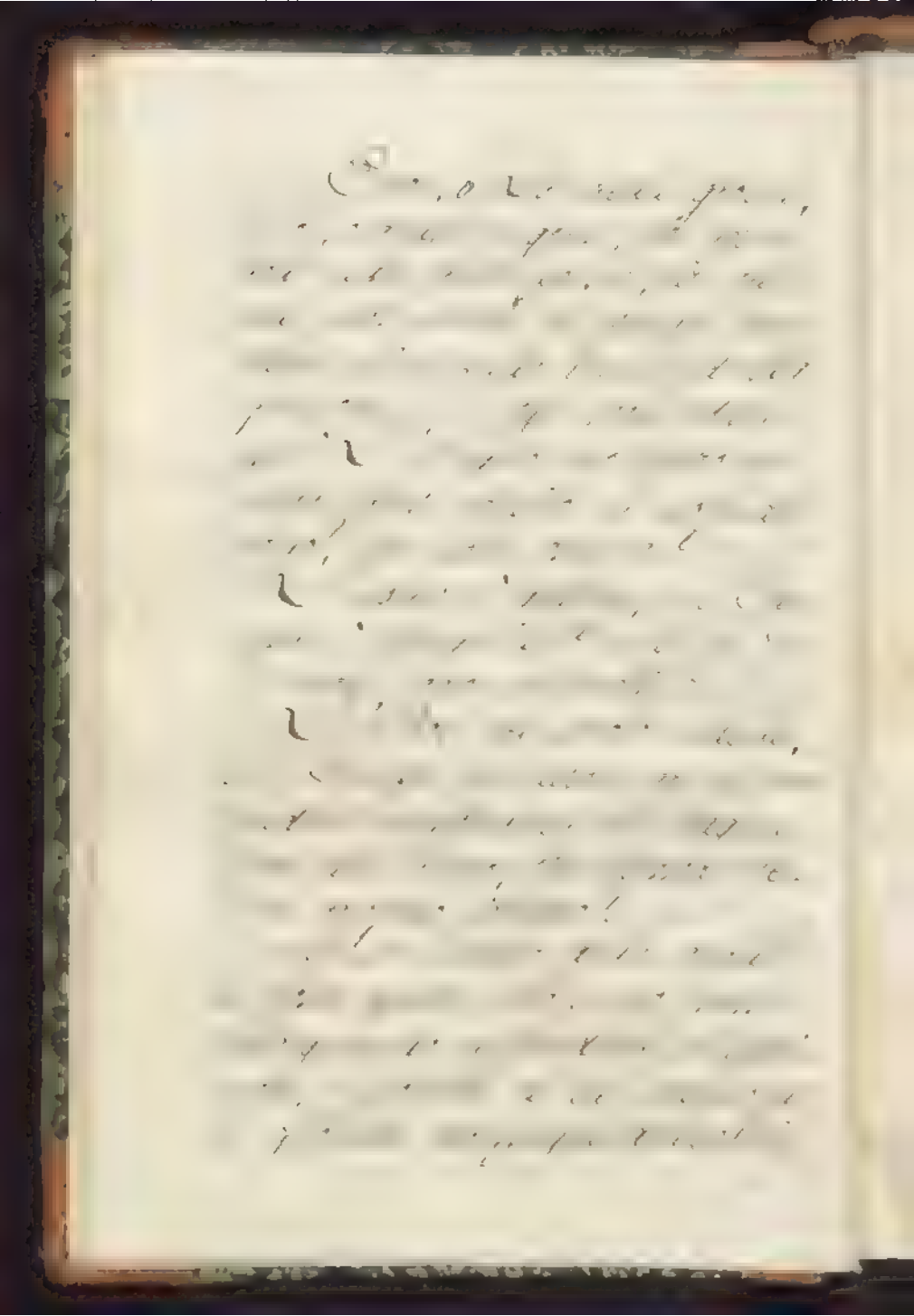

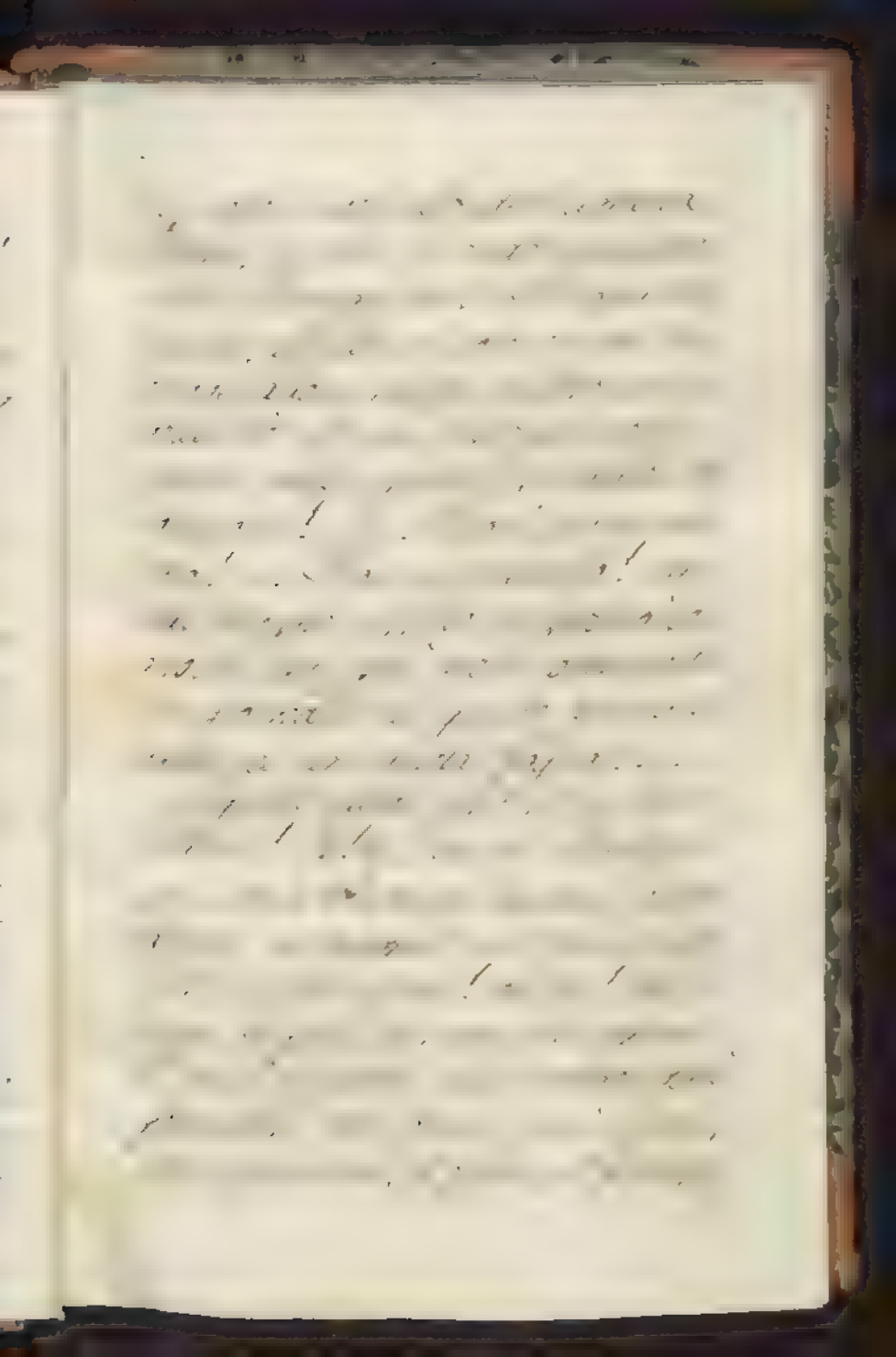

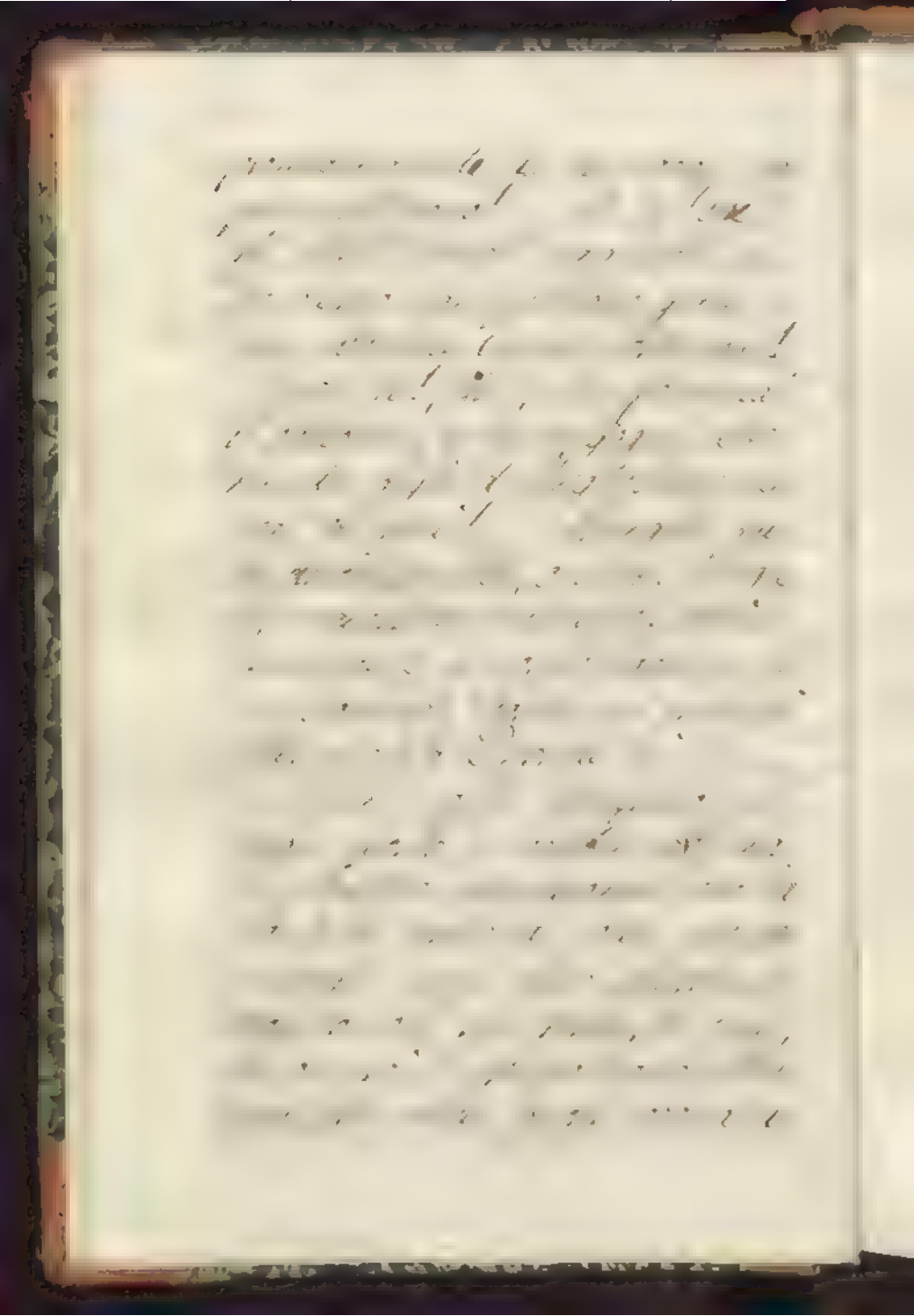

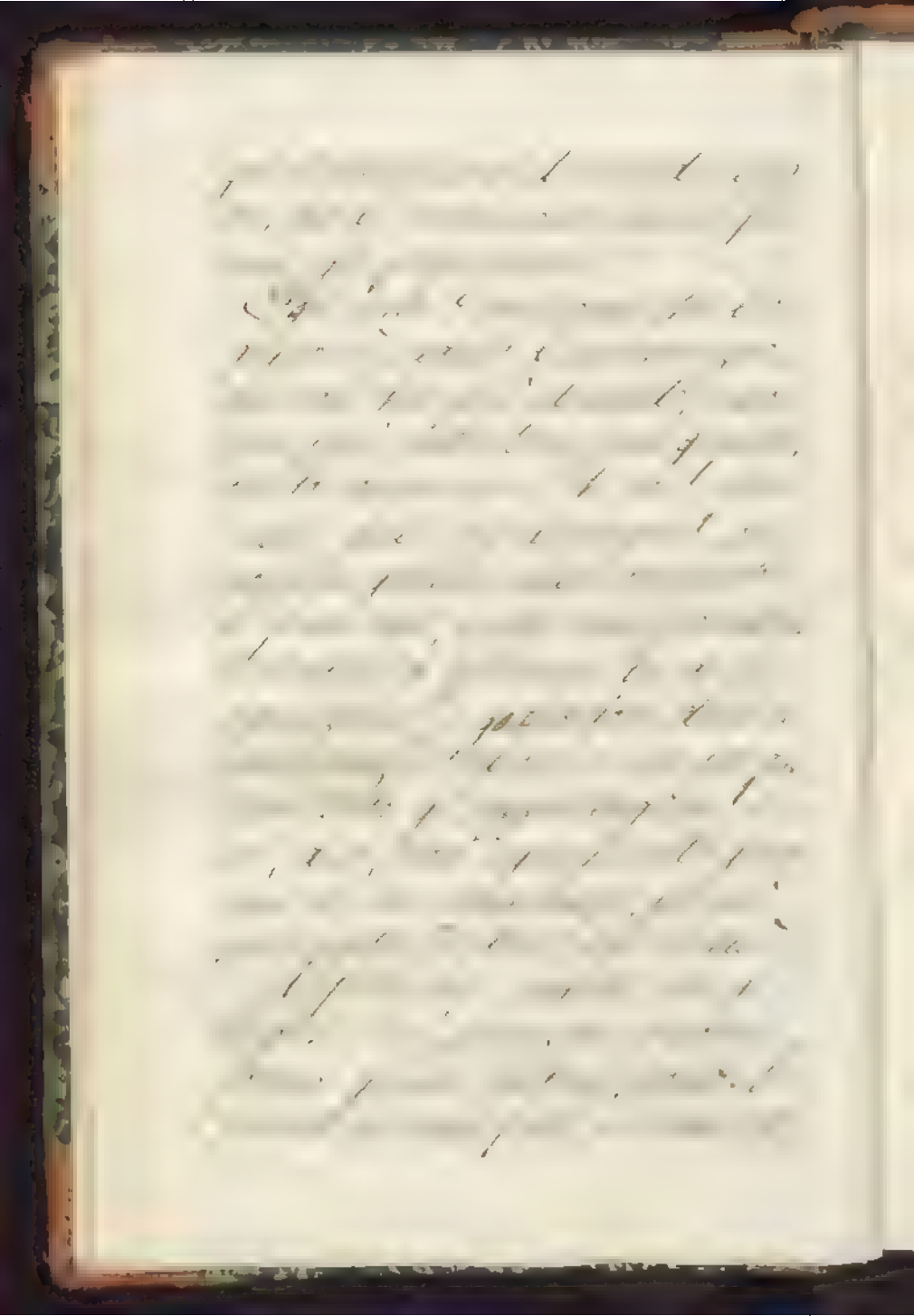

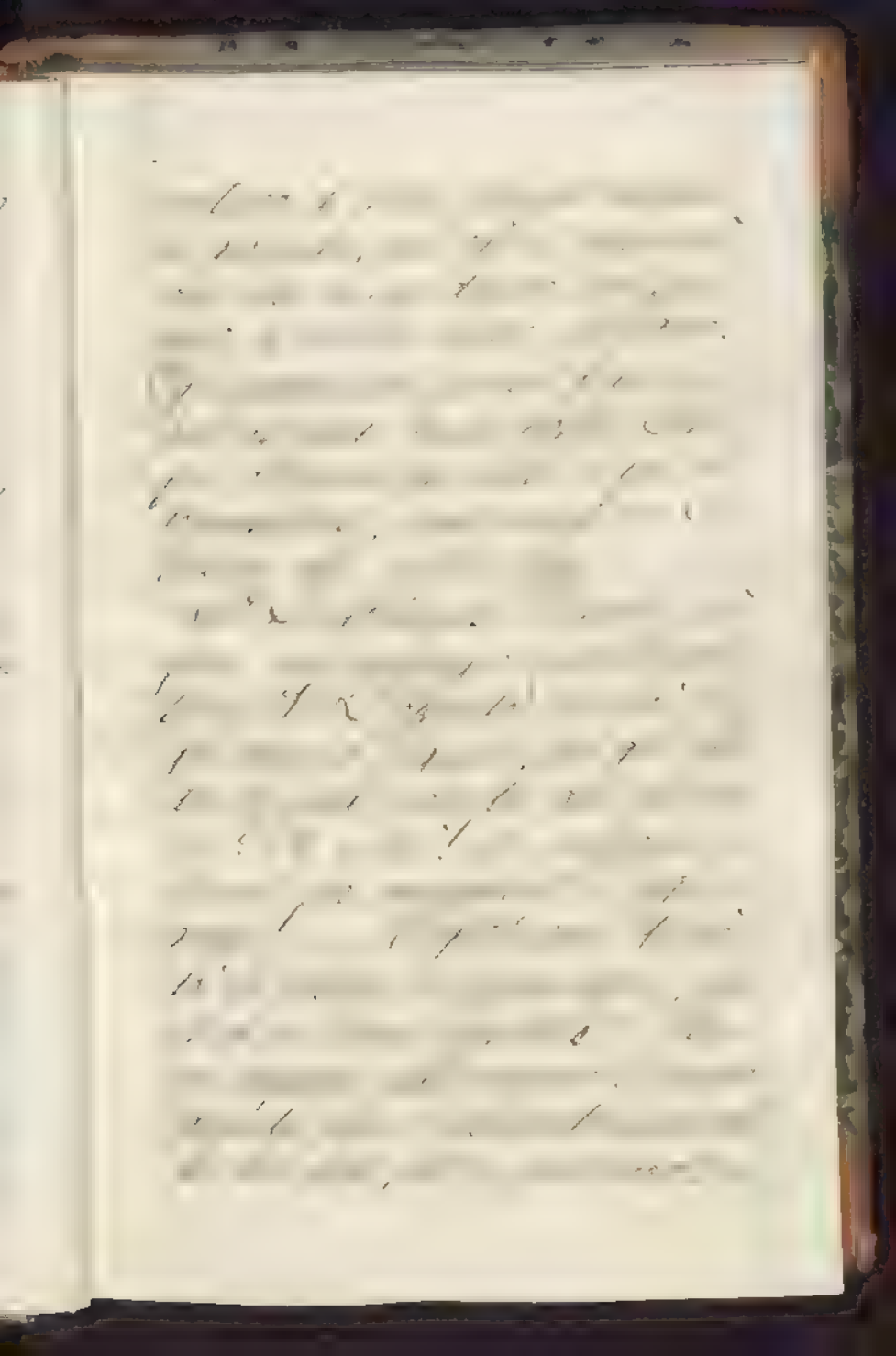

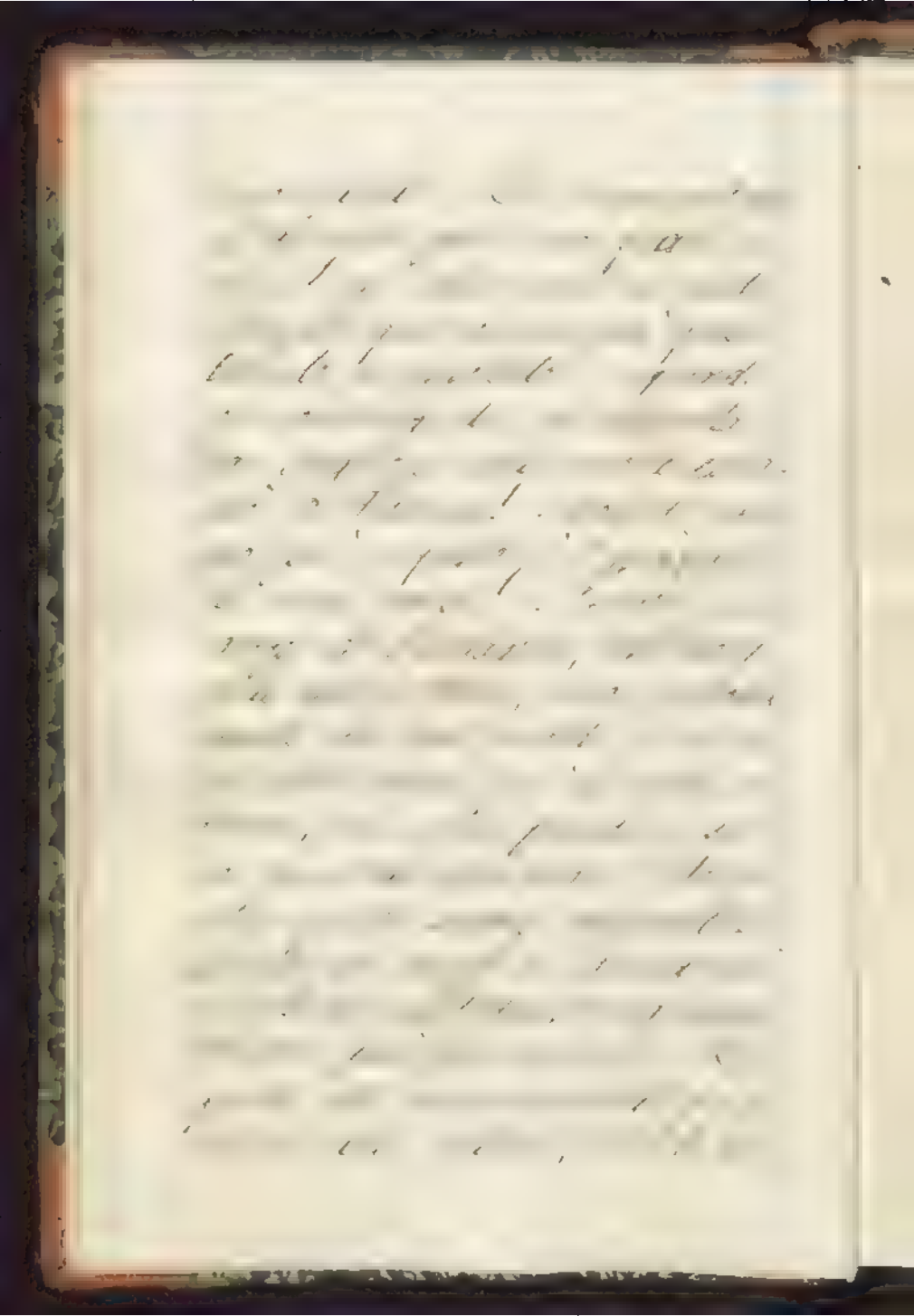

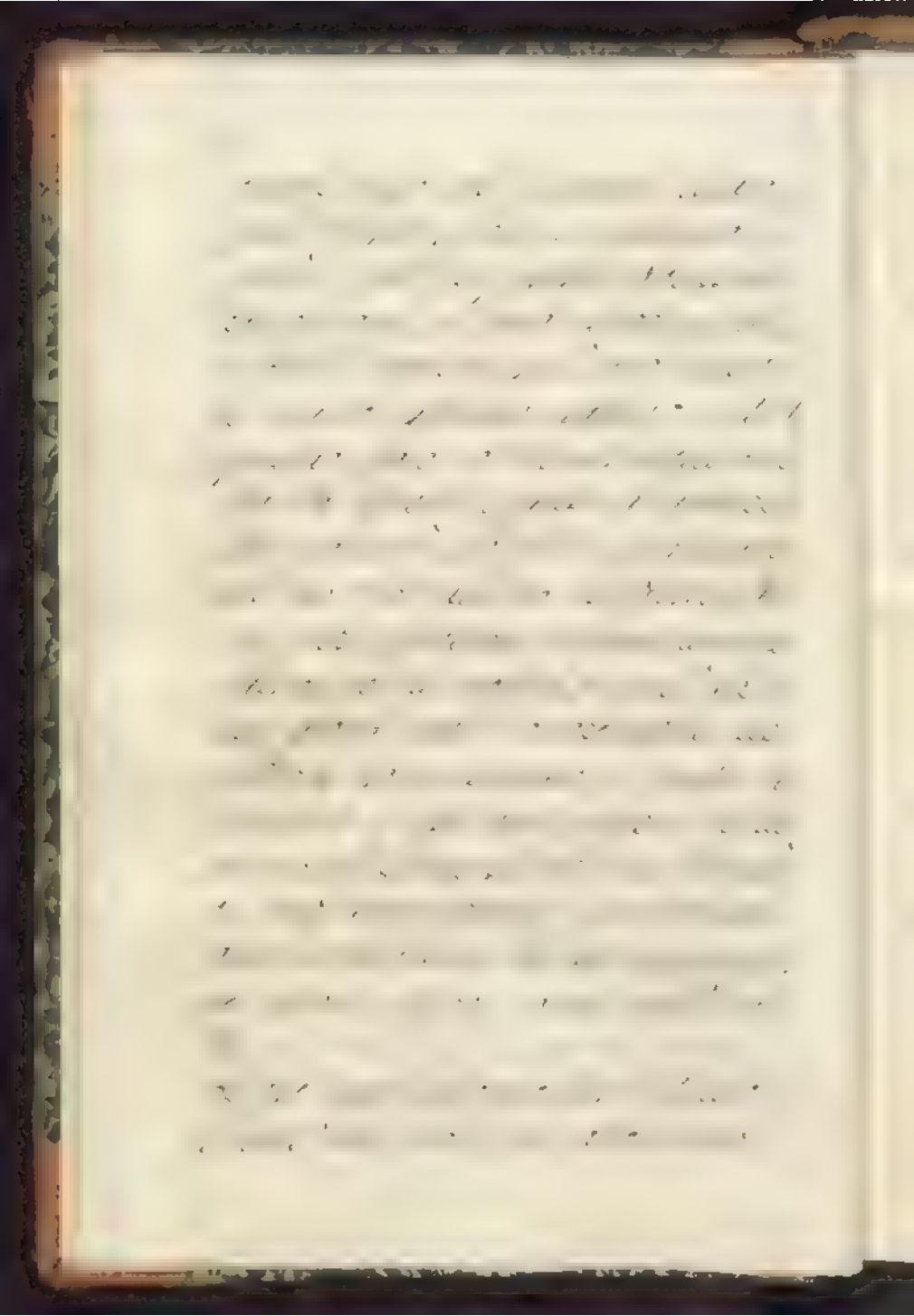

Massime, e pensieri

del

Proponiere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Napoli

[illegible]

[illegible] MDCCCXX.

Prefazione

Massime, e pensieri del Prigioniero di S.ta Elena.

---

1 [illegible]

---

2 [illegible]

---

3 [illegible]

de uomo

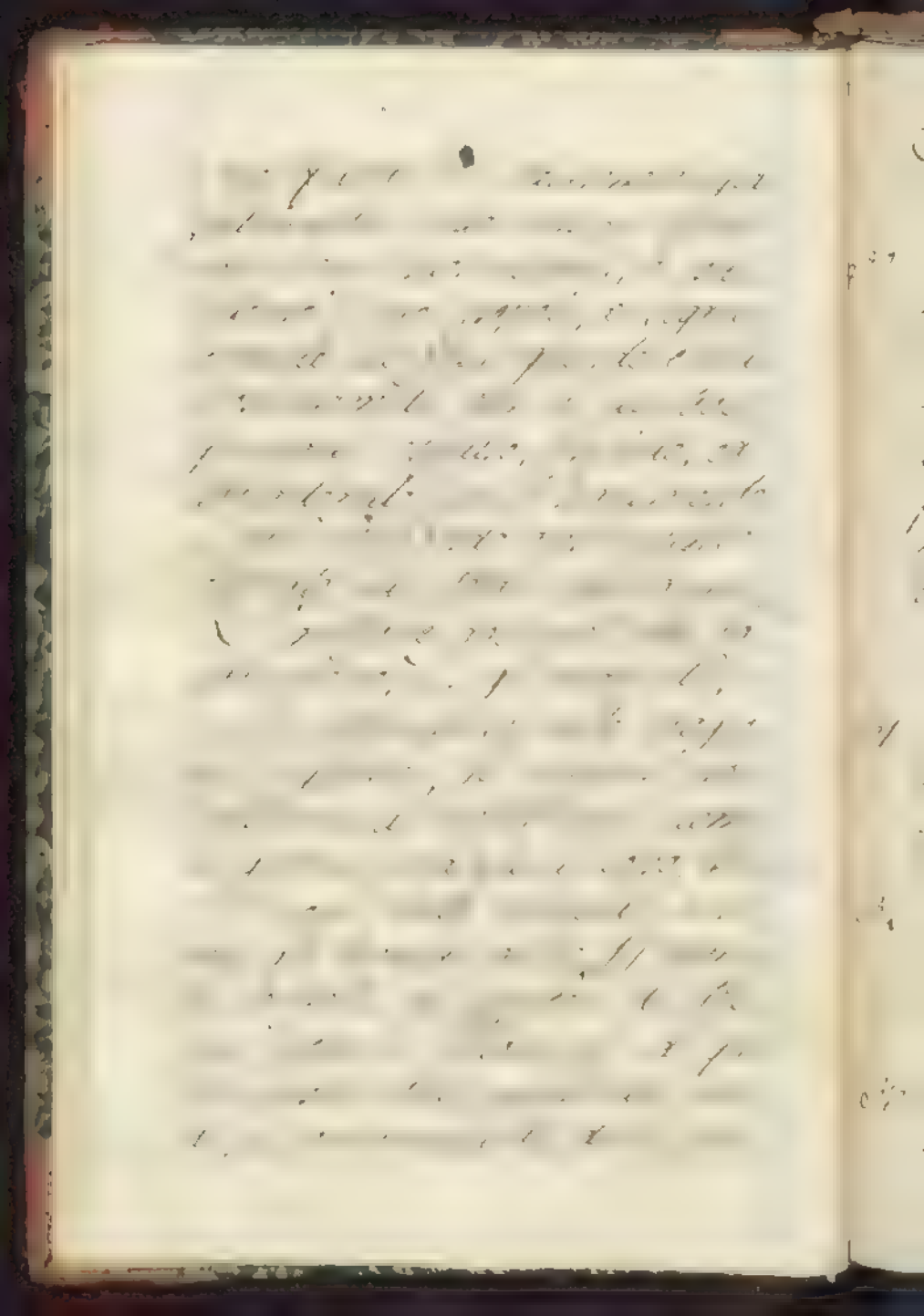

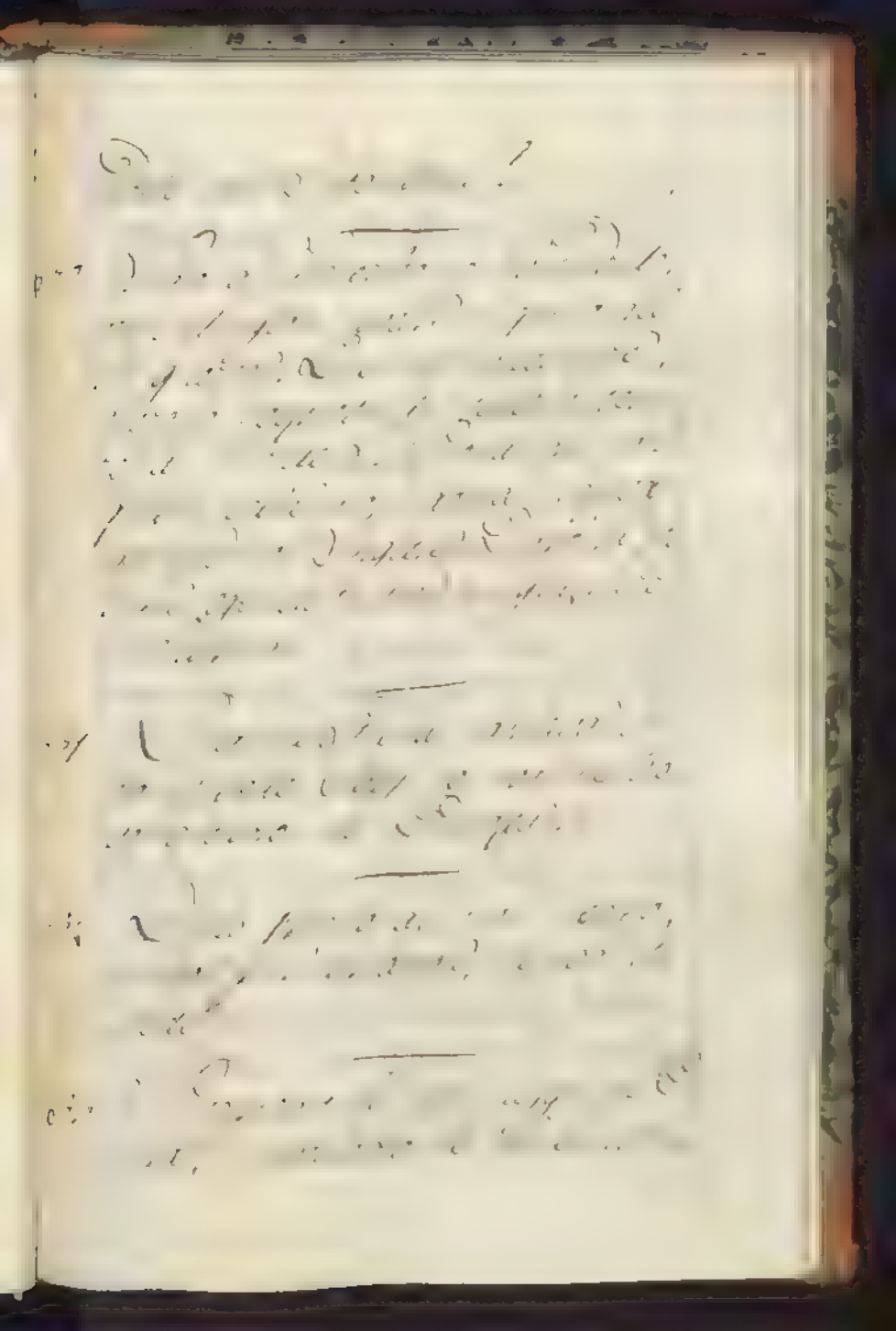

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.

2.

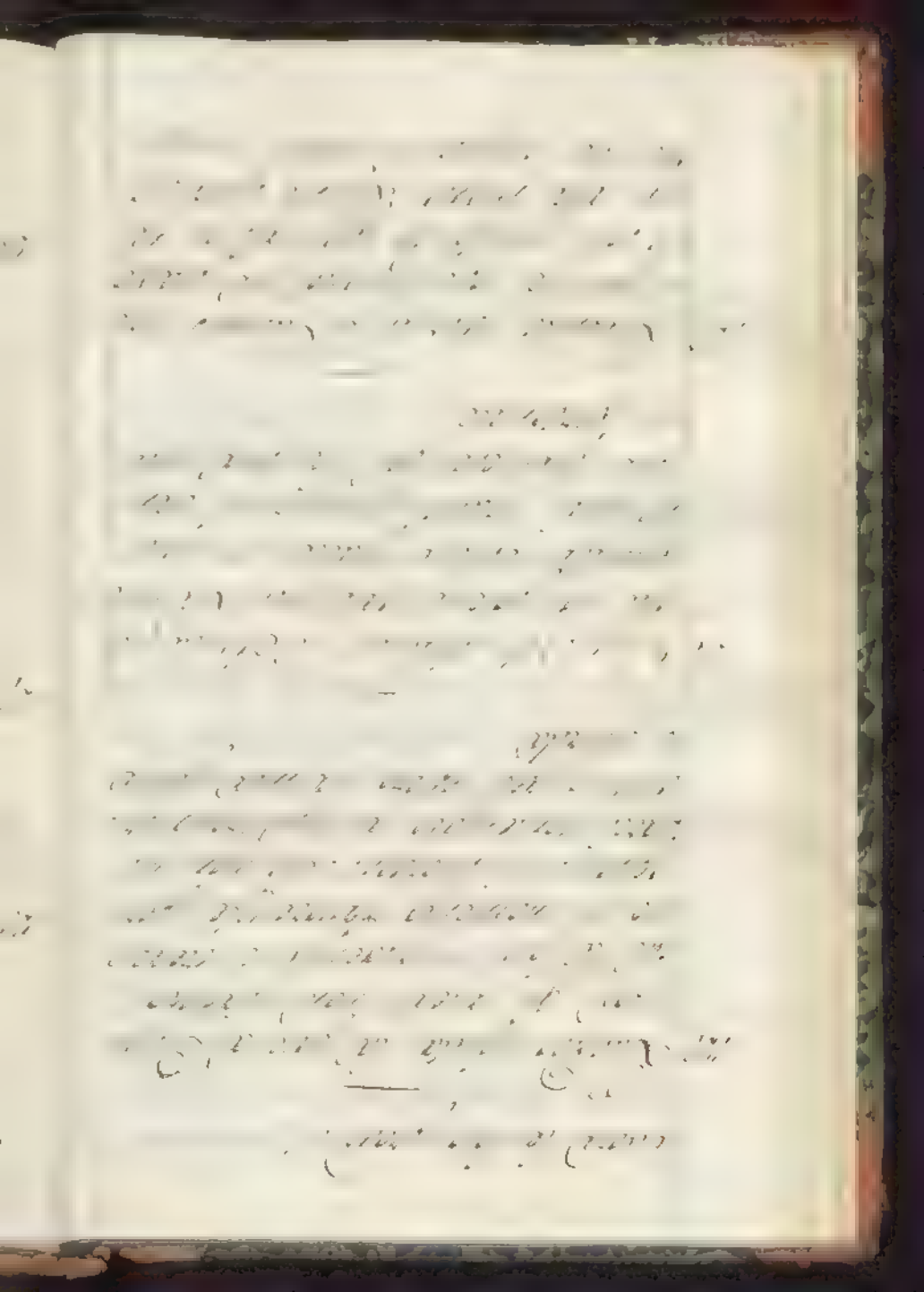

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

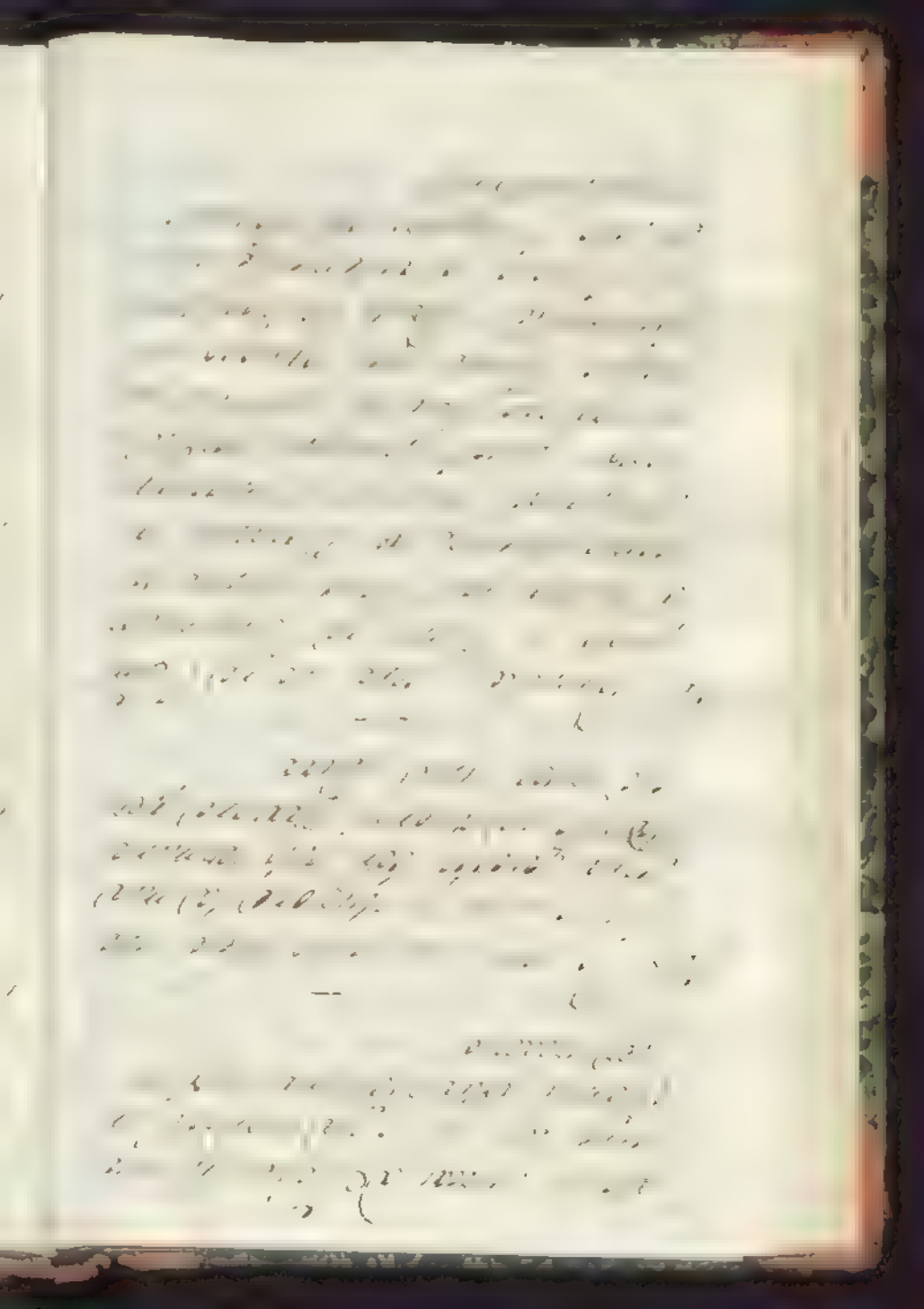

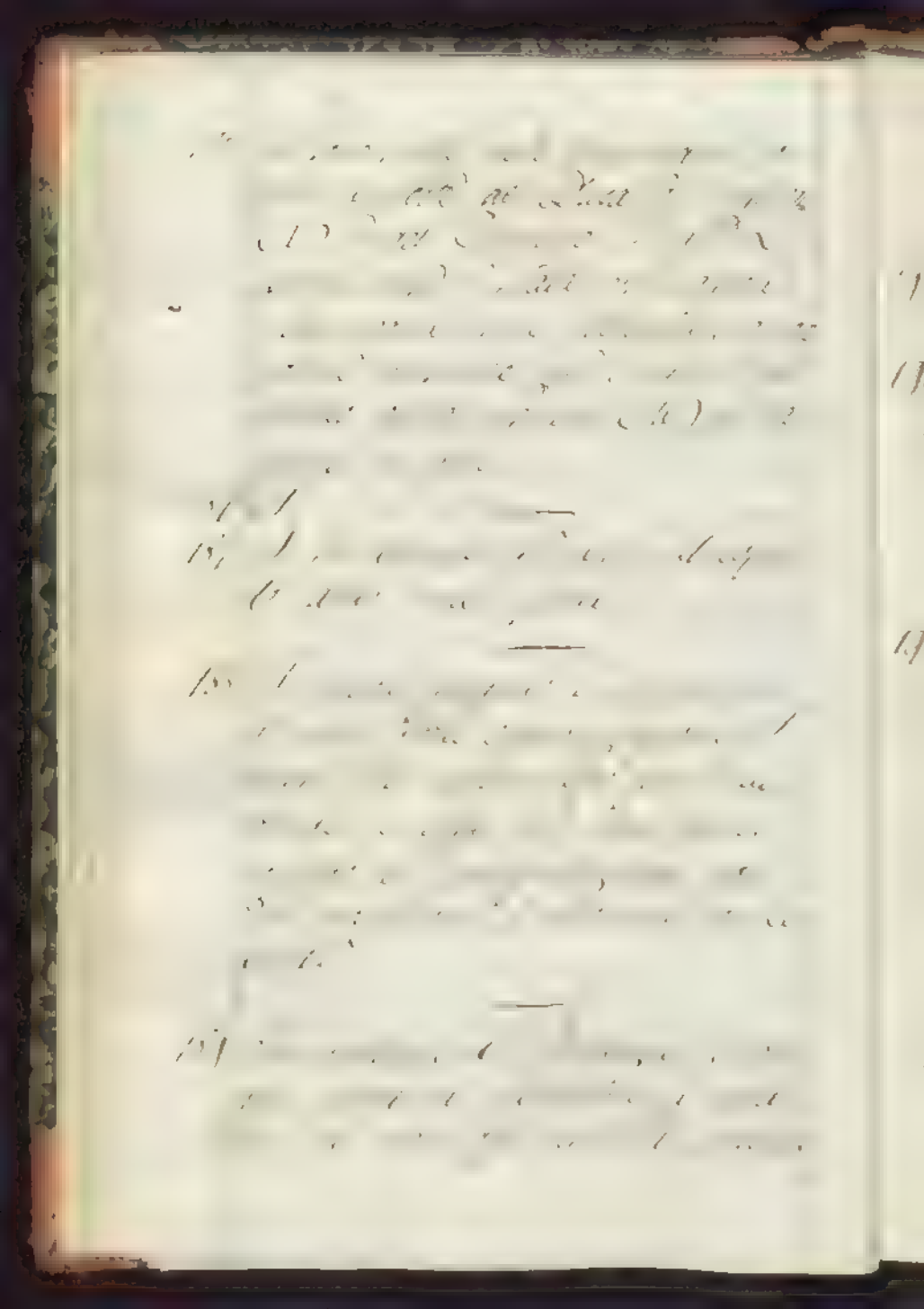

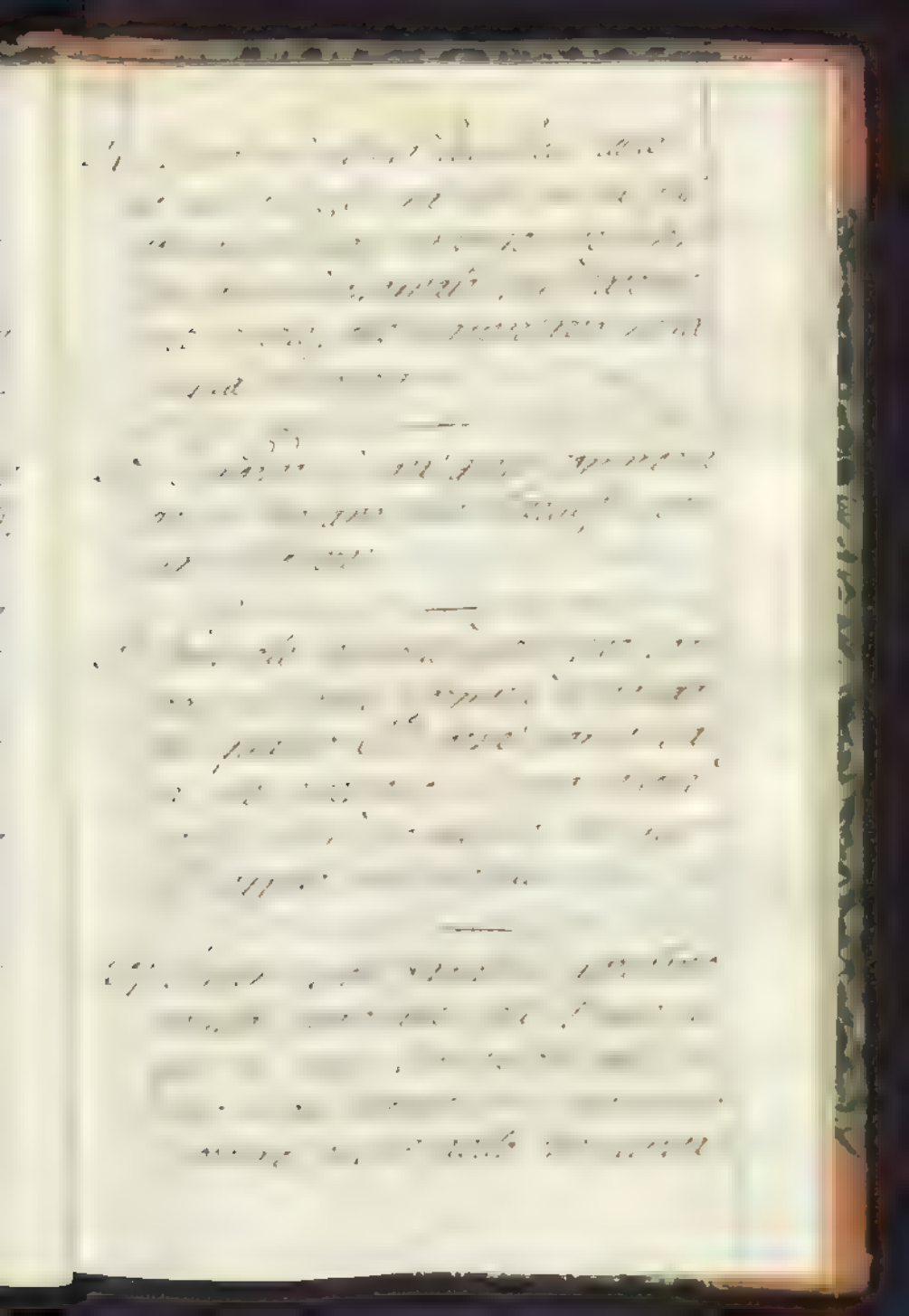

[illegible]

massa della buona gente m' è

stata grata.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

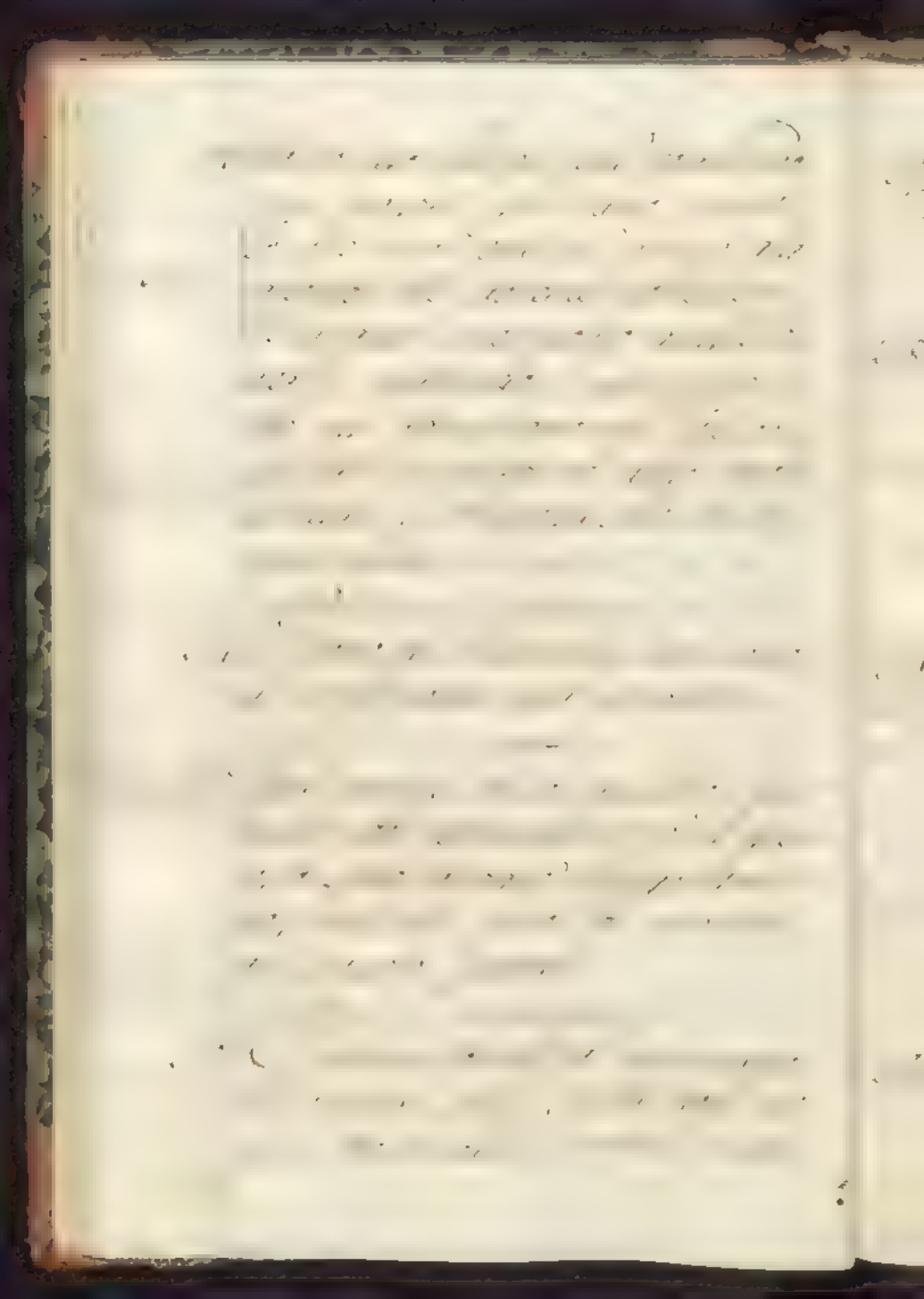

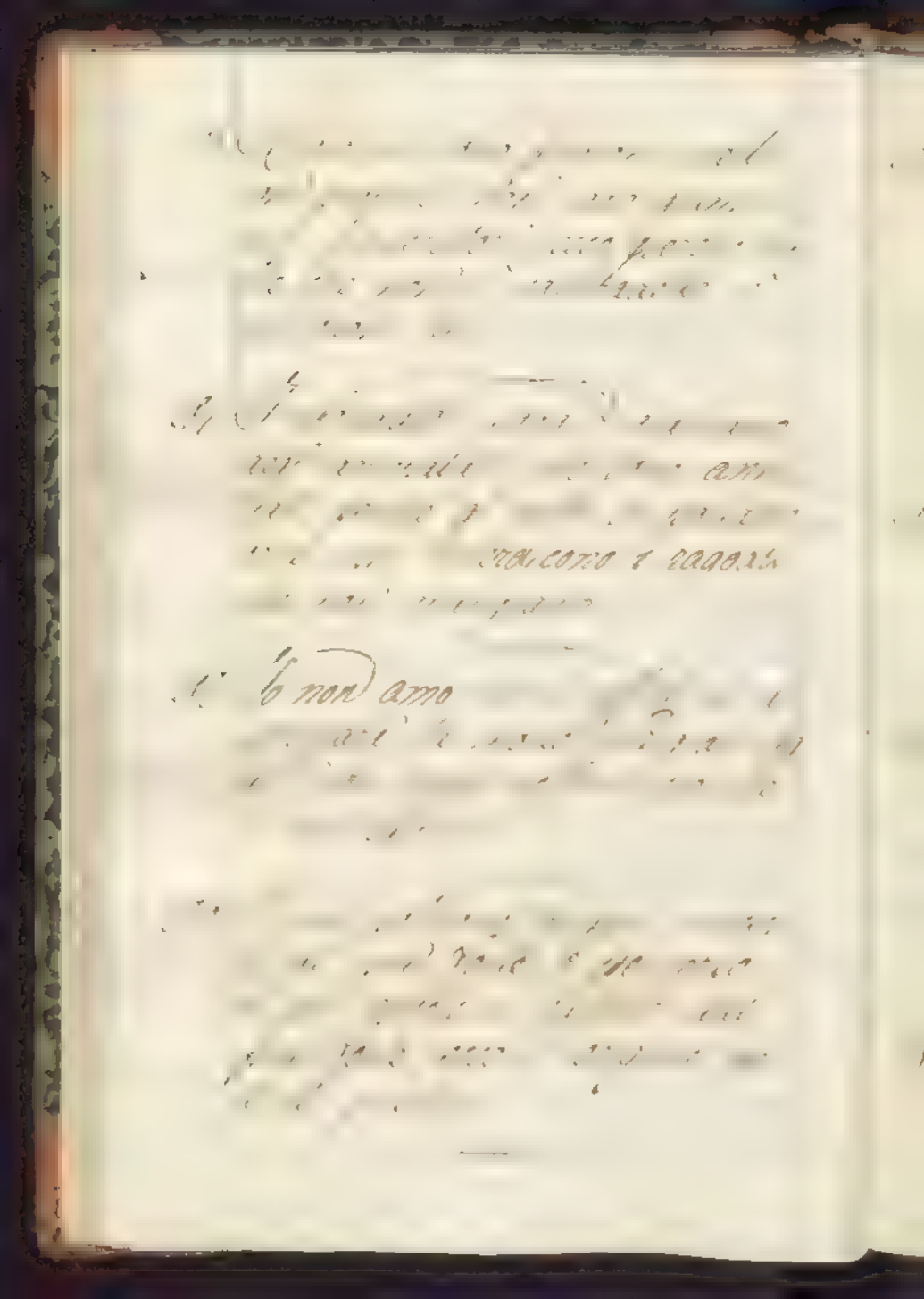

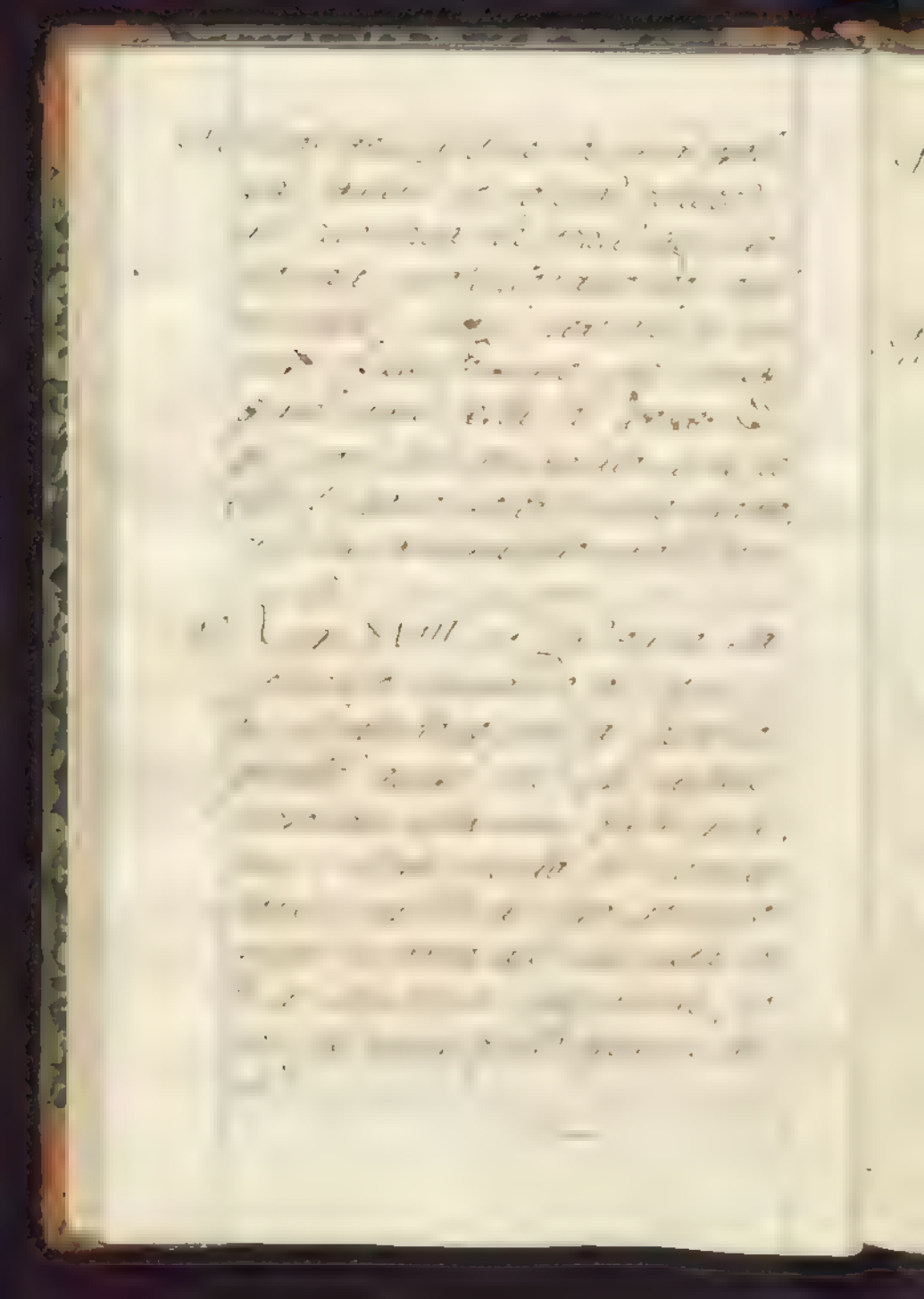

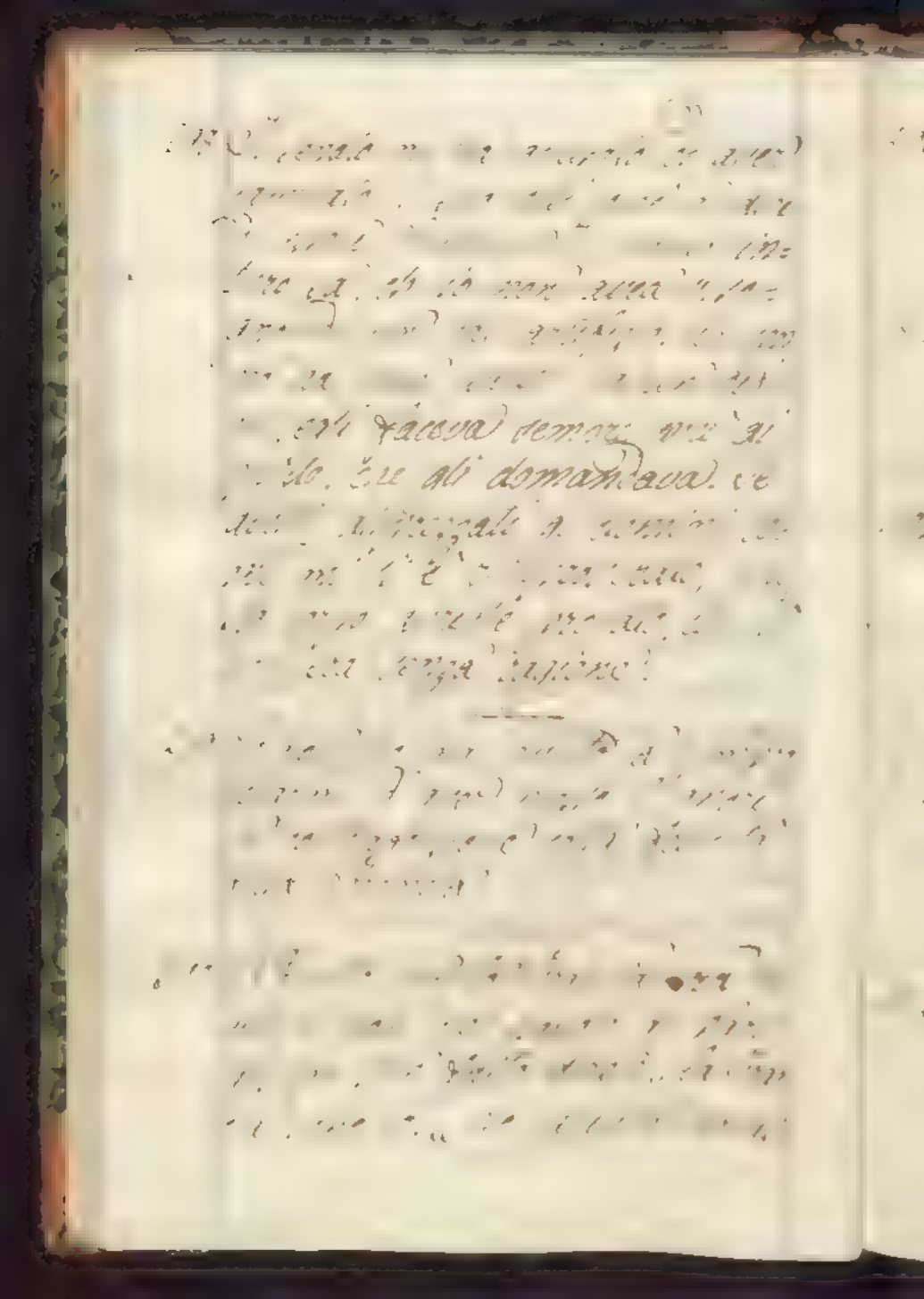

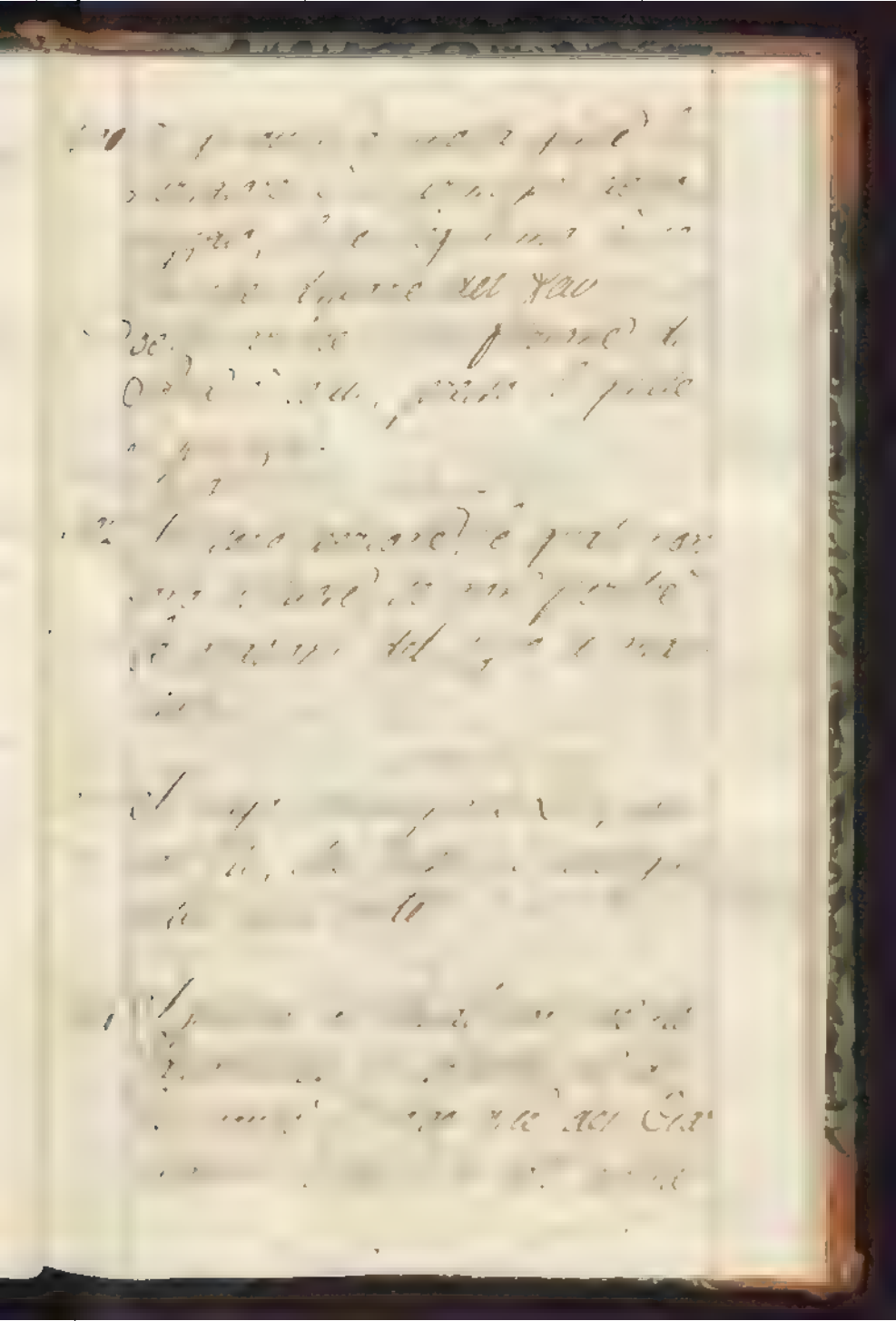

TRATTATO DI PACE

FRA

S. M. L' IMPERATORE D' AUSTRIA

ED

I SUOI ALLEATI

DA UNA PARTE

E

S. M. IL RE DI FRANCIA E DI NAVARRA

DALL' ALTRA

Cogli articoli addizionali delle Potenze Alleate.

MILANO
Presso SONZOGNO E COMPAGNI
1814.

TRATTATO DI PACE

IN NOME

DELLA SANTISSIMA E INDIVISIBILE TRINITÀ'

S. M. l'Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia, ed i suoi Alleati da una parte, e S. M. il Re di Francia e di Navarra dall' altra parte, essendo animati d' un eguale desiderio di metter fine alle lunghe agitazioni dell' Europa ed alle sciagure de' popoli con una pace solida, fondata sopra una giusta ripartizione di forze tra le Potenze, e portante nelle sue stipulazioni la guarentigia della sua durata; e S. M. l'Imperator d' Austria, Re d' Ungheria e di Boemia e i suoi Alleati non volendo più esigere dalla Francia (oggidì ch' essendosi riposta sotto il paterno governo de' suoi Re, ella offre per tal modo all' Europa un pegno di sicurezza e di stabilità) condizioni

e guarentigie che le avevano con rammarico dimandate sotto al suo ultimo governo, le dette LL. MM. hanno nominato de' plenipotenziarj per discutere, stabilire e segnare un trattato di pace e d'amicizia, cioè:

S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, il sig. Clemente Venceslao Lotario, Principe di Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, cavaliere dell'Ordine del Toson d'oro, gran Croce dell'Ordine di S. Stefano, grand'Aquila della Legion d'onore, cavaliere degli Ordini di S. Andrea, di S. Alessandro-Newsky e di quello di S. Anna della prima classe di Russia, cavaliere gran Croce degli Ordini dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia, gran Croce dell'Ordine di S. Giuseppe di Wirtzburgo, cavaliere dell'Ordine di S. Uberto di Baviera, di quello dell'Aquila d'oro di di Wirtemberga e di parecchi altri, ciambellano, consigliere intimo attuale, ministro di Stato, delle conferenze e delle relazioni estere; ed il sig. Giovanni Filippo, conte di Stadion-Thannhausen e Warthausen, cavaliere dell'Ordine del Toson d'oro, gran Croce dell'Ordine di S. Stefano, cavaliere degli Ordini S. Andrea e di S. Alessandro-Newsky, e gran Croce di quello di S. Anna della prima classe di Russia, cavaliere gran Croce degli Ordini dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia, ciambellano, consigliere intimo attuale, ministro di Stato e delle conferenze;

E. S. M. il Re di Francia e di Navarra, il sig. Carlo Maurizio Talleyrand-Pérgord, Principe di Benevento, grand' Aquila della Legion d'onore, gran Croce dell'Ordine di Leopoldo d'Austria, cavaliere dell'Ordine di S. Andrea di Russia, cavaliere dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia, e suo ministro e segretario di Stato degli affari esteri;

I quali, dopo d'avere cambiate le loro plenipotenze trovate in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

ART. I.

Vi sarà, a contare dal giorno d'oggi, pace ed amicizia fra S. M. l'Imperator d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, ed i suoi Alleati da una parte, e S. M. il Re di Francia e di Navarra dall'altra parte, loro eredi e successori, loro Stati e sudditi respettivi, a perpetuità.

Le alte parti contraenti impiegheranno tutte le loro cure onde mantenere non solamente fra esse, ma ben anche, per quanto di loro dipende, fra tutti gli Stati dell'Europa, la buona armonia ed intelligenza sì necessarie al di lei riposo.

ART. II.

Il Regno di Francia conserva l'integrità dei suoi confini, tali quali esistevano all'epoca del 1.° gennajo 1792. Essi riceverà in oltre un aumento di territorio compreso nella linea di demarcazione stabilita dall'articolo seguente.

ART. III.

Dalla parte del Belgio, della Germania e dell'Italia, l'antica frontiera, come esisteva al 1 gennajo dell'anno 1792, sarà ristabilita, incominciando dal mare del Nord fra Dunkerque e Nieuport, fino al Mediterraneo fra Cagnes e Nizza, colle seguenti rettificazioni:

1° Nel dipartimento di Jemappes, i cantoni di Dour, Merbes-le-Château, Beaumont e Chimay resteranno alla Francia: la linea di demarcazione passerà, là dove essa tocca il cantone di Dour, fra questo cantone e quelli di Boussu e Paturage, come pure più lungi fra quello di Merbes-le-Château e quelli di Binch e di Thuin.

2° Nel dipartimento di Sambra e Mosa, i cantoni di Walcourt, Florennes, Beauraing e Gedinne apparterranno alla Francia, la demarcazione, quand'essa tocca questo dipartimento, seguirà la linea che separa i cantoni precitati dal dipartimento di Jemappes e dal resto di quello di Sambra e Mosa.

3° Nel dipartimento della Mosella, la nuova demarcazione, là dove si allontana dall'antica, sarà formata da una linea da tirarsi da Perle fino a Freners orff, e da quella che separa il cantone di Tholey dal resto del dipartimento della Mosella.

4° Nel dipartimento della Sarra, i cantoni di Saarbruck e d'Arneval rimarranno alla Francia,

del pari che la porzione di quello di Lebach che è situata al mezzodì d' una linea da tirarsi lungo i confini dei villaggi di Merchenbach, Ueberhofen, Milsbach ed Hall (lasciando questi differenti siti fuori della frontiera francese) fino al punto ove, presso a Querselle (che appartiene alla Francia), la linea che separa i cantoni d' Arneval e d' Ottweiler, tocca quelle che separa i cantoni d' Arneval e di Lebach. La frontiera da quella banda sarà formata dalla linea designata qui appresso, e poscia da quella che separa il cantone d'Arneval da quello di Blecastel.

5.° Avendo la fortezza di Landau formato prima dell'anno 1792 un punto isolato nella Germania, la Francia conserva al di là delle sue frontiere, una parte de' dipartimenti del Mont Tonnerre e del Basso Reno, per unire la fortezza di Landau ed il suo raggio al resto del Regno. La nuova demarcazione, partendo dal punto ove, presso al Ober-Steinbach (che rimane fuori dei confini della Francia), la frontiera fra il dipartimento della Mosella e quello del Mont-Tonnerre tocca il dipartimento del Basso Reno, seguirà la linea che separa i cantoni di Weissemburg e di Bergzabern (dalla parte della Francia) dai cantoni di Pirmasens, Dahn ed Annweiler (dalla parte della Germania) fino al punto ove questi luoghi, presso al villaggio di Vollmersheim, toccano l' antico raggio della fortezza di Landau. Da

questo raggio, che rimane tal qual era nel 1702, la nuova frontiera seguirà il ramo del fiume della Queich che, abbandonando il detto raggio presso a Queichheim (che resta alla Francia), passa vicino ai villaggi di Merlenheim, Kuttelsheim e Betheim (che rimangono egualmente francesi), fino al Reno il quale continuerà in seguito a formare il confine della Francia e della Germania.

In quanto al Reno, l'*thalweg* costituirà il confine, in guisa però che i cambiamenti, cui andrà soggetto col tratto successivo il corso di questo fiume, non avranno per l'avvenire nessun effetto sulla proprietà delle isole che vi si trovano; lo stato di possesso di queste isole sarà ristabilito tal quale esisteva all'epoca della segnatura del trattato di Luneville.

6.° Nel dipartimento del Doubs la frontiera sarà rettificata, in modo ch'essa incominci al di sotto della Rançonniere presso a Locle, e seguiti la creste del Jura fra il Cerneux-Pegnot ed il villaggio di Fontenelles fino ad una sommità del Jura situata a circa 7 od 8m. piedi al nord-ouest dal villaggio della Brevine, ov'essa ricadrà nell'antico confine della Francia.

7.° Nel dipartimento del Lemano, le frontiere fra il territorio francese, il paese di Vaud e le differenti porzioni del territorio della repubblica di Ginevra (che farà parte della Svizzera) restano le medesime come erano avanti all'incorporazione

di Ginevra alla Francia. Ma il cantone di Frangy, quello di S. Julien, ad eccezione della parte situata al nord d'una linea da tirarsi dal punto ove il fiume della Laire entra, vicino a Chancy, nel territorio ginevrino, lungo i confini di Seseguin, Laronex, e Sesenenve, che resteranno fuor de' limiti della Francia, il cantone di Regnier, tranne la porzione che trovasi all'est d'una linea che segue i confini della Muraz, Bussy, Pers e Cornier, che saranno fuor de' limiti francesi, ed il cantone della Roche, ad eccezione de' luoghi chiamati la Roche ed Armanoy co' loro distretti, rimarranno alla Francia. La frontiera seguirà i limiti di questi differenti cantoni e le linee che separano le porzioni che restano alla Francia da quelle ch' ella non conserva.

8.° Nel dipartimento del Mont Blanc, la Francia acquista la vice-prefettura di Chambery (ad eccezione de' cantoni dello Spedale, di S. Pietro d'Albigny, della Roccetta e di Mommelliano) e la vice-prefettura d'Annecy, ad eccezione della parte del cantone di Faverges, situata all'est di una linea che passa fra Ourchaise e Darlens dalla parte della Francia, e Marthod ed Ugine dalla parte opposta, e che segue poscia la cresta delle montagne sino alla frontiera del cantone di Thones: questa linea, col limite de' cantoni menzionati, formerà da questa parte la nuova frontiera.

Dalla parte de' Pirenei, le frontiere rimangono tali e quali erano fra i due Regni di Francia e di Spagna all'epoca del 1 gennajo 1792, e verrà in seguito nominata una commissione mista per parte delle due Corone onde stabilirne la demarcazione finale.

La Francia rinunzia a tutti i diritti di sovranità, di supremazia e di possesso sopra tutti i paesi e distretti, città e luoghi qualunque situati fuor della frontiera sopra descritta, essendo però il principato di Monaco rimesso ne' rapporti in cui trovavasi avanti il 1 gennajo 1792.

Le Corti alleate assicurano alla Francia il possesso del Principato d'Avignone, della contea di Venesino, della contea di Montbeliard e di tutti i distretti che appartennero altre volte alla Germania, compresi nella frontiera sopra indicata, comunque sieno stati incorporati alla Francia avanti e dopo il 1 gennajo 1792.

Le Potenze si riservano reciprocamente l'intiera facoltà di fortificare que' punti de' loro Stati che giudicheranno convenienti per la loro sicurezza.

Per evitare qualunque lesione di proprietà particolari, e mettere al coperto, giusta i principj più liberali, i beni degl'individui domiciliati sulle frontiere, saranno nominati, da ciascuno degli Stati limitrofi della Francia, de' commissarj per procedere, unitamente coi commissarj francesi, alla delimitazione de' beni rispettivi.

Subito che sarà terminato il lavoro de' commissarj, verranno stese delle carte segnate dai commissarj respettivi, e collocati de' pali che comproveranno i limiti reciproci.

ART. IV.

Per assicurare le comunicazioni della città di Ginevra con altre parti del territorio della Svizzera situate sul lago, la Francia acconsente che l'uso della strada per Versoy sia comune ai due paesi. I governi respettivi s'intenderanno all'amichevole sui mezzi di prevenire il contrabbando e di regolare il corso delle poste e la manutenzione della strada.

ART. V.

La navigazione sul Reno, dal punto ov' esso diventa navigabile, fino al mare, e reciprocamente, sarà libera, dimodochè non possa cesere interdetta a nessuno; ed il futuro Congresso si occuperà de' principj, secondo i quali si potranno regolare i diritti da riscuotere dagli Stati situati sul detto fiume, nel modo più eguale e più favorevole al commercio di tutte le nazioni.

Sarà parimente esaminato e deciso, nel futuro Congresso, in qual maniera, per facilitare le comunicazioni fra i popoli, e renderli sempre meno stranieri gli uni agli altri, potrà la disposizione sulletta essere egualmente estesa a tutti gli altri fiumi i quali nel loro corso navigabile separano od attraversano diversi Stati.

ART. VI.

L' Olanda, posta sotto la sovranità della Casa d'Orange, riceverà un aumento di territorio. Il titolo e l'esercizio della sovranità non vi potranno in verun caso appartenere a nessun Principe che abbia o che sia chiamato ad avere una corona straniera.

Gli Stati della Germania saranno indipendenti ed uniti da un vincolo federativo.

La Svizzera indipendente continuerà a governarsi da se medesima.

L'Italia, fuor de' limiti de' paesi che ritorneranno all' Austria, sarà composta di Stati sovrani.

ART. VII.

L'isola di Malta e le sue dipendenze apparterranno in tutta proprietà e sovranità a S. M. Britannica.

ART. VIII.

S. M. Britannica, stipulando per se e pe' suoi Alleati, si obbliga di restituire a S. M. Cristianissima, ne' termini che saranno qui appresso stabiliti, le colonie, pesche, banchi e stabilimenti d'ogni genere, che possedeva la Francia al primo gennaio 1792 ne' mari e sui continenti dell' America, dell' Africa e dell' Asia, ad eccezione però delle isole di Tabago e di S. Lucia, e dell' isola di Francia e delle sue dipendenze, specialmente Rodrigue e le Seichelles, le quali S. M. Cristianissima cede in tutta proprietà e sovranità a S. M. B, come pure

ad eccezione della porzione di S. Domingo ceduta alla Francia colla pace di Basilea, e che S. M. Cristianissima retrocede a S. M. Cattolica in tutta proprietà e sovranità.

ART. IX.

Sua M. il Re di Svezia e di Norvegia, in conseguenza d'accordi presi co' suoi Alleati, e per l'esecuzione dell'articolo precedente, acconsente che l'isola della Guadalupa sia restituita a S. M. Cristianissima, e cede tutti i diritti ch'egli può avere su quell'isola.

ART. X.

S. M. Fedelissima, in conseguenza d'accordi presi co' suoi Alleati, e per l'esecuzione dell'articolo 8, si obbliga a restituire a S. M. Cristianissima, nel termine qui appresso determinato, la Guiana francese, tal quale esisteva al primo gennajo 1792.

L'effetto della stipulazione qui sopra essendo quello di rivangare la contestazione esistente a quell'epoca per riguardo a' confini, è convenuto che una tale contestazione sarà terminata per mezzo di un accomodamento amichevole fra le due Corti, sotto la mediazione di S. M. Britannica.

ART. XI.

II. Le piazze ed i forti esistenti nelle colonie e negli stabilimenti che debbonsi restituire a S. M. Cristianissima, in virtù degli articoli 8, 9 e 10, saranno consegnati nello stato in cui si troveranno al momento della segnatura del presente Trattato.

ART. XII.

12. S. M. B. si obbliga di far godere a' sudditi di S. M. Cristianissima, relativamente al commercio ed alla sicurezza delle loro persone e proprietà, dentro i confini della sovranità britannica sul continente delle Indie, le medesime facilitazioni, privilegi e protezione che sono al presente o che saranno accordati alle nazioni piu favorite. S. M. Cristianissima, dal canto suo, non avendo nulla maggiormente a cuore, quanto la perpetuità della pace fra le due corone di Francia e d' Inghilterra, e volendo contribuire, per quanto da essa dipende, ad allontanare, fin d' ora, dai rapporti dei due popoli cio che potrebbe un giorno alterare la buona intelligenza reciproca, si obbliga a non fare alcun' opera di fortificazione negli stabilimenti che le debbono essere restituiti, e che sono situati ne' limiti della sovranità britannica sul continente delle Indie, ed a non mettere in questi stabilimenti che il numero di truppe necessarie pel mantenimento della polizia.

ART. XIII.

In quanto al diritto di pesca de' Francesi sul gran banco di Terra Nuova, sulle coste dell'isola di questo nome, e delle isole adjacenti, e nel golfo di S. Lorenzo, sarà rimesso il tutto sul medesimo piede come nel 1792.

ART. XIV.

Le colonie, banchi e stabilimenti che debbono

essere restituiti a S. M. Cristianissima da S. M. B. o da' suoi Alleati, saranno consegnati, cioè: quelli che sono ne' mari del Nord o ne' mari e sui continenti dell' America e dell' Africa, entro tre mesi; e quelli che sono al di là del Capo di Buona Speranza, entro sei mesi dopo la ratificazione del presente Trattato.

ART. XV.

15. Essendosi le Alte Parti contraenti riservato, coll articolo 4 della convenzione del 23 aprile p.° p.°, di regolare, nel presente trattato di pace definitiva, la sorte degli arsenali e de' vascelli di guerra armati e non armati che trovansi nelle piazze marittime cedute dalla Francia in esecuzione dell' articolo 2 della detta convenzione, resta convenuto che i detti vascelli e bastimenti di guerra armati e non armati, come pure l artiglieria navale e le munizioni navali e tutti i materiali di costruzione d' armamento saranno divisi tra la Francia ed i paesi ove sono situate le piazze, nella proporzione di due terzi per la Francia e d' un terzo per le Potenze alle quali apparterranno le dette piazze. Saranno considerati come materiali e divisi come tali, nella proporzione qui sopra enunciata, dopo d' essere stati demoliti, i vascelli e bastimenti in costruzione che non fossero in istato d' esser messi in mare sei settimane dopo la segnatura del presente trattato.

Saranno nominati de' commissarj d' ambe le

porti per istabilire la divisione e stenderne l'inventario, e verranno dati de passaporti o de' salvacondotti dalle Potenze alleate per assicurare il ritorno in Francia degli operai, genti di mare ed impiegati francesi. Non sono compresi nelle stipulazioni suddette i vascelli e l'arsenali esistenti nelle piazze marittime che fossero cadute in potere degli Alleati anteriormente al 23 aprile, ne i vascelli e l'arsenali che appartenevano all'Olanda, e specialmente la flotta del Texel.

Il governo francese si obbliga di ritirare o di far vendere tutto ciò che gli apparterà in forza delle stipulazioni qui sopra enunciate, nello spazio di tre mesi dopo l'effettuata divisione.

D'ora innanzi il porto d'Anversa sarà unicamente un porto di commercio.

ART. XVI.

Le Alte Parti contraenti, volendo mettere e far mettere in piena dimenticanza le scissure che agitarono l'Europa, dichiarano e permettono che, ne' paesi restituiti e ceduti in virtù del presente trattato, nessun individuo, di qualunque classe e condizione si sia, non potrà essere perseguitato, molestato o turbato nella sua persona o nella sua proprietà sotto verun pretesto, od a cagione della sua condotta od opinione politica, o del suo attaccamento sia ad alcuna delle Parti contraenti, sia a Governi che hanno cessato di esistere, o per qualunque altra ragione, se non se

dei debiti contratti verso individui o per atti posteriori al presente trattato.

ART. XVII.

In tutti i paesi che debbono o dovranno cambiar di padroni, tanto in virtù del presente trattato, quanto in virtù degli analoghi accomodamenti che debbonsi fare, verrà accordato agli abitanti nativi e stranieri, di qualunque condizione e nazione si sieno, uno spazio di sei anni, a contare dal cambio delle ratifiche, per disporre, se lo giudicheranno conveniente, delle loro proprietà acquistate sia avanti, sia dopo la guerra attuale e ritirarsi in quel paese che piacerà loro di scegliere.

ART. XVIII.

Le Potenze Alleate, volendo dare a S. M. Cristianissima una nuova testimonianza del loro desiderio di far iscompatire, per quanto dipende da esse, le conseguenze dell'epoca di sventura sì felicemente terminata colla presente pace, rinunziano alla totalità delle somme che i governi hanno a reclamare dalla Francia in ragione di contratti, somministrazioni od anticipazioni qualunque fatte al Governo francese nelle differenti guerre ch'ebbero luogo dopo il 1792.

S. M. Cristianissima, dal canto suo, rinunzia a qualunque reclamo ch'ella far potrebbe contro le Potenze Alleate pe' medesimi titoli. In esecuzione di questi articoli, le alte Parti contraenti si

obbligano di consegnarsi mutuamente tutti i titoli, obblighi e documenti che hanno relazione ai crediti a cui esse hanno reciprocamente rinunziato.

ART. XIX.

Il Governo francese si obbliga di far liquidare e pagare le somme di cui si trovasse altronde debitore in paesi fuori del suo territorio in virtù di contratti o d'altri obblighi formali passati fra individui o stabilimenti privati e le autorità francesi, tanto per somministrazioni, quanto in ragione d'obblighi legali.

ART. XX.

Le alte Parti contraenti nomineranno, immediatamente dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, de' commissarj per regolare a dar mano all'esecuzione del complesso delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

I commissarj s'occuperanno dell'esame de' reclami di cui trattasi nell'articolo precedente, della liquidazione delle somme riclamate, e del modo con cui il Governo francese proporrà di pagarle. Saranno essi parimente incaricati della consegna de' titoli, obblighi e documenti relativi ai crediti a cui le alte Parti contraenti rinunziano reciprocamente, in guisa che la ratificazione del risultato del loro lavoro compirà questa reciproca rinunzia.

ART. XXI.

I debiti specialmente ipotecati nella loro ori-

gne sui paesi che cessano d'appartenere alla Francia, o contratti per la loro amministrazione interna, resteranno a carico di questi medesimi paesi. In conseguenza sarà tenuto conto al Governo francese, a datare dal 22 dicembre 1813, di quelli fra i detti debiti che furono convertiti in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico di Francia. I titoli di tutti quelli che sono stati preparati per l'iscrizione, e che non sono ancora stati inscritti, saranno rimessi al Governo dei paesi respettivi. Gli stati di tutti questi debiti saranno stesi e determinati da una commissione mista.

ART. XXII.

Il governo francese resterà incaricato, dal canto suo, del rimborso di tutte le somme versate dai sudditi de' paesi sopra mentovati nelle casse francesi, sia a titolo di cauzione, di depositi o di consegna. Parimente i sudditi francesi, servitori dei detti paesi, che versarono delle somme a titolo di cauzione, depositi o consegne ne' loro erarj rispettivi, saranno fedelmente rimborsati.

I titolari di cariche soggette a cauzione, che non maneggiano denari, saranno rimborsati cogl'interessi al totale pagamento a Parigi; per quinto e per anno a contare dalla data del presente trattato.

ART. XXIII.

Per riguardo a quelli che sono contabili, questo rimborso comincerà, al più tardi, sei mesi do-

po la presentazione de' loro conti, eccettuato il solo caso di malversazione. Una copia dell' ultimo conto sarà rimessa al governo del loro paese per servirgli d' indicazione e di epoca di data.

ART. XXIV.

I depositi giudiziarj e le consegne fatte nella cassa d' ammortizzazione, in esecuzione della legge del 28 nevoso anno 13 (18 gennajo 1805), e che appartengono ad abitatori de' paesi che la Francia cessa di possedere, saranno rimessi nel termine d' un anno, a contare dal cambio delle ratifiche del presente trattato, nelle mani delle autorità dei detti paesi, ad eccezione di quelli fra gli accennati depositi e consegne che interessano sudditi francesi, nel qual caso resteranno nella cassa d' ammortizzazione per non essere rimessi che sulle giustificazioni resultanti dalle decisioni delle autorità competenti.

ART. XXV.

I fondi depositati dai comuni e stabilimenti pubblici nella cassa di servizio e nella cassa d' ammortizzazione, od in qualunque altra cassa del governo, verranno loro rimborsati per quinto, d' anno in anno, a contare dalla data del presente trattato, sotto la deduzione delle anticipazioni che fossero loro fatte, e salvo le opposizioni regolari fatte sopra questi fondi da creditori dei detti comuni e dei detti stabilimenti pubblici.

ART. XXVI.

A datare dal 1 gennajo 1814, il Governo francese cessa d'essere incaricato del pagamento di qualunque pensione civile, militare ed ecclesiastica, soldo di ritiro ed emolumento di riforma a qualunque individuo che trovasi non essere più suddito francese.

ART. XXVII.

I demanj nazionali acquistati a titolo oneroso da sudditi francesi negli ex-dipartimenti del Belgio, della riva sinistra del Reno e delle Alpi, fuori degli antichi limiti della Francia, sono e restano garantiti agli acquirenti.

ART. XXVIII.

L'abolizione de diritti d'albinaggio, di retratto ed altri della medesima natura, ne' paesi che l'hanno reciprocamente stipulata colla Francia, o che erano stati antecedentemente aggregati ad essa, e espressamente mantenuta.

ART. XXIX.

Il Governo francese s'impegna di far restituire gli obblighi ed altri titoli che fossero stati sequestrati nelle Provincie occupate dagli eserciti o dalle amministrazioni francesi; e nel caso che non se ne potesse effettuare la restituzione questi obblighi e titoli sono e rimangono annullati.

ART. XXX.

Le somme che saranno dovute per tutti i lavori di pubblica utilità non ancora terminati, o

terminati posteriormente al 31 dicembre 181.. sul Reno e de' dipartimenti segregati dalla Francia in virtù del presente trattato, passeranno a carico dei futuri possessori del territorio, e saranno liquidati dalla commissione incaricata della liquidazione dei debiti de' paesi.

ART. XXXI.

Gli archivj, carte, disegni e documenti qualunque, appartenenti ai paesi ceduti, o concernenti la loro amministrazione, saranno fedelmente restituiti nel medesimo tempo che lo sarà il paese, o vero, se ciò fosse impossibile, in un termine che non potrà essere di più di sei mesi, dopo la consegna de' paesi medesimi. Questa stipulazione è applicabile agli archivj, carte e piante che potessero essere state portate via ne' paesi momentaneamente occupati dai differenti eserciti.

ART. XXXII.

Nel termine di due mesi, tutte le Potenze che furono impegnate nella presente guerra, manderanno de' plenipotenziarj a Vienna per regolare in un Congresso generale gli accomodamenti che debbono compiere le disposizioni del presente trattato.

ART. XXXIII.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nello spazio di quindici giorni, o più presto se è possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj respettivi l'hanno segnato e vi hanno appposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 maggio, l'anno di grazia mille ottocento quattordici.

Firmati,

(L. S.) Il principe di Metternich.
(L. S.) Il Conte di Stadion.
(L. S.) Il Principe di Benevento.

Articolo addizionale

Le alte Parti contraenti, volendo scancellare tutte le tracce de' tristi avvenimenti che gravitarono sui loro popoli, sono convenute d'annullare esplicitamente gli effetti de'trattati del 1805 e del 1809, per quanto a ciò che non sono annullati di fatto col presente trattato. In conseguenza di questa determinazione S. M. Cristianissima promette che i decreti fatti contro sudditi francesi o riputati francesi, essendo o essendo stati al servizio di S. M. I. e R. A., resteranno senza effetto, del pari che le sentenze che potranno essere pronunziate in esecuzione di questi decreti.

Il presente articolo addizionale avrà la medesima forza e valore come se fosse inserito parola per parola nel trattato patente di questo giorno. Sarà esso ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nel medesimo tempo.

In fede di che, i Plenipotenziarj respettivi

l' hanno segnato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 maggio l' anno di grazia mille ottocento quattordici.

Firmati,

(L. S.) Il Principe di Metternich.
(L. S.) Il Conte de Stadion.
(L. S.) Il Principe di Benevento

ARTICOLI ADDIZIONALI

AL SUDDETTO TRATTATO.

Nello stesso giorno, nello stesso luogo e nello stesso momento che fu segnato il trattato di pace tra la Francia e l'Austria, il medesimo trattato di pace definitiva fu conchiuso tra la Francia e la Russia; tra la Francia e la Gran Bretagna; tra la Francia e la Prussia; e firmato, cioè

Il trattato tra la Francia e la Russia: Per la Francia, dal sig. Carlo Maurizio Tallevrand-Perigord, Principe di Benevento, ec. ec.; e per la Russia, dai signori Andrea, conte di Rasumoffsky, consigliere privato attuale di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, cavaliere degli ordini di S. Andrea e di S. Alessandro Newski, gran Croce di quello di S. Vladimiro della prima classe e Carlo Roberto conte di Nesselrode, consigliere privato

della suddetta Maestà, ciambellano attuale, segretario di Stato, cavaliere degli ordini di S. Alessandro Newsky, gran Croce di quello di S. Vladimiro della 2.da classe, gran Croce dell Ordine di Leopoldo d'Austria, di quello dell'Aquila rossa di Prussia, della Stella polare di Svezia e dell'Aquila d'oro di Virtemberga.

Il trattato tra la Francia e la Gran Bretagna. Per la Francia, dal sig. Carlo Maurizio Talleyrand-Perigord, Principe di Benevento, ec. ec.; e per la Gran Bretagna, dall'onorevolis.° Roberto Stewart, visconte Castlereagh, consigliere di S. M. il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del suo consiglio privato, membro del suo Parlamento, colonnello del reggimento di milizia di Londonderry, e suo principale segretario di Stato, avente il dipartimento degli affari esteri, ec. ec.; dal sig. Giorgio Gordon, conte di Aberdeen, visconte di Formartine, Lord Haddo, Methlic, Tarvis e Kellie, ec., uno de' sedici Pari, rappresentante i Pari della Scozia nella Camera alta, cavaliere dell'antichissimo e nobilissimo suo Ordine del Cardo, suo ambasciadore straordinario e plenipotenziario presso S. M. I. e R. apostolica, dal sig. Guglielmo Shaw Cathcart, visconte di Cathcart, barone Cathcart e Greenock, consigliere della suddetta Maestà nel suo consiglio privato, cavaliere del suo Ordine del Cardo e degli ordini di Russia, generale nelle sue truppe e

suo ambasciadore straordinario e plenipotenziario presso S. M. l' Imperatore di tutte le Russie; e dall' onorevole Carlo Guglielmo Stewart, cavaliere del suo onorevolissimo Ordine del Bagno, membro del suo Parlamento, luogotenente generale ne' suoi eserciti, cavaliere degli Ordini dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia e di parecchi altri, e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re di Prussia.

Il trattato tra la Francia e la Prussia: Per la Francia, dal sig. Carlo Maurizio Talleyrand-Perigord, Principe di Benevento, ec. ec.; e per la Prussia dai signori Carlo Augusto barone di Hardenberg, cancelliere di Stato di S. M. il Re di Prussia, cavaliere del grand' ordine dell' Aquila nera, dell' Aquila rossa, di quello di S. Gio. di Gerusalemme e della Croce di Ferro di Prussia, gran l' Aquila della Legion d' onore, cav. degli ordini di S. Andrea, di S. Alessandro Newsky e di S. Anna di prima classe di Russia, gran Croce dell' ordine di S. Stefano d' Ungheria, cavaliere dell' ordine di S. Carlo di Spagna di quello de' Seraffini di Svezia, dell' Aquila d' Oro di Virtemberga e di parecchi altri, e Carlo Guglielmo barone de Humboldt, ministro di Stato della suddetta Maestà, ciambellano ed inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. I. e R. apostolica, cavaliere del grand' Ordine dell Aquila rossa, di quello della Croce di Ferro di Prussia,

e di quello di S. Anna di 1.ma classe di Russia, Cogli articoli addizionali seguenti :

Articolo addizionale al trattato colla Russia.

Essendo il ducato di Varsavia sotto l'amministrazione di un consiglio provvisionale stabilito dalla Russia, dachè quel paese fu occupato dai suoi eserciti, le due alte Parti contraenti sono convenute di nominare immediatamente una commissione speciale composta, d'ambe le parti, d'un numero eguale di commissarj che saranno incaricati dell'esame, della liquidazione e di tutti gli accomodamenti relativi alle pretensioni reciproche.

Il presente articolo addizionale avrà la medesima forza e valore come se fosse inserito parola per parola nel trattato patente di questo giorno. Sarà esso ratificato, e le ratificazioni ne saranno cambiate nel medesimo tempo. In fede di che i plenipotenziarj respettivi l'hanno segnato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 maggio, l'anno di grazia 1814.

(L. S.) *Firmato*, il Principe di Benevento

(L. S.) *Firmato*, Andrea conte di Rasoumoffsky.

(L. S.) *Firmato*, Carlo Roberto, conte de Nesselrode.

Articoli addizionali al trattato colla Gran Bretagna.

ART. I.

S. M. Cristianissima, partecipando senza riserva a tutti i sentimenti di S. M. Britannica relativamente ad un genere di commercio da cui abborriscono ed i principj della giustizia naturale ed i lumi del tempo in cui viviamo, si obbliga d'unire, nel futuro Congresso, tutti i suoi sforzi a quelli di S. M. Britannica, per far pronunziare da tutte le Potenze del Cristianesimo l'abolizione della tratta de' Negri, dimodochè la detta tratta cessi universalmente, siccome cesserà definitivamente ed in tutti i casi, per parte della Francia; entro il termine di cinque anni; e che inoltre, durante questo spazio, nessun trafficante di schiavi non ne possa importare nè vendere altrove che nelle colonie dello Stato di cui è suddito.

ART. II.

Il Governo britannico ed il Governo francese nomineranno quanto prima de' commissarj per liquidare le loro spese rispettive pel mantenimento de' prigionieri di guerra, a fine d'accordarsi sulla maniera di pagare il soprappiù che si trovasse in favore dell'uno o dell'altro delle due potenze.

ART. III.

I prigionieri di guerra rispettivi saranno tenuti di pagare, prima della loro partenza dal luogo della loro detenzione, i debiti particolari che vi potrebbero aver contratti, o di dare almeno una soddisfacente cauzione.

ART. IV.

Sarà accordato d'ambe le parti, subito dopo la ratifica del presente trattato di pace, che venga levato il sequestro che fosse stato posto dopo l'anno 1792 sui fondi, rendite, crediti ed altri effetti qualunque delle alte Parti contraenti o dei loro sudditi.

I medesimi commissarj, di cui è fatta menzione nell'articolo II, si occuperanno dell'esame e della liquidazione de' riclami de' sudditi di S. M. Britannica verso il governo francese, pel valore de' beni mobili od immobili indebitamente confiscati dalle autorità francesi, come pure per la perdita totale o parziale de' loro crediti od altre proprietà indebitamente ritenute sotto sequestro dopo l'anno 1792.

La Francia si obbliga di trattare a questo riguardo i sudditi inglesi colla medesima giustizia che i sudditi francesi hanno provata in Inghilterra; ed il governo inglese, desiderando di concorrere per parte sua alla nuova testimonianza che le Potenze alleate hanno voluto dare a S. M. Cristianissima del loro desiderio di far iscomparire le conseguenze dell'epoca di sventura, sì felicemente terminata mediante la presente pace, si obbliga dal canto suo di rinunziare dal momento che sarà stata renduta piena giustizia ai suoi sudditi, alla totalità del soprappiù che si trovasse in suo favore, relativamente al mantenimento de' prigio-

nieri di guerra, in guisa che la ratificazione del risultato del lavoro de' commissarj summentovati e il pagamento delle somme, come pure la restituzione degli effetti che saranno giudicati appartenere ai sudditi di S. M. Britannica, compieranno la sua rinunzia.

ART. V.

Le due alte Parti contraenti, desiderando di stabilire le relazioni più amichevoli fra i sudditi respettivi, si riservano e promettono d'intendersi e di aggiustarsi, al più presto che sarà possibile, sugl'interessi commerciali, nell'intenzione d'incoraggiare e d'aumentare la prosperità de' loro Stati respettivi

I presenti articoli addizionali avranno la medesima forza e valore come se fossero inseriti parola per parola nel Trattato di questo giorno. Saranno essi ratificati, e le ratifiche ne saranno cambiate nel medesimo tempo In fede di che i plenipotenziarj respettivi gli hanno segnati e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 maggio dell' anno di grazia 1814.

(L. S.) *Firmato*, il Principe DI BENEVENTO.
(L. S.) *Firmato*, CASTLEREAGH.
(L. S.) *Firmato*, ABERDEEN.
(L. S.) *Firmato*, CATCHART.
(L. S) *Firmato*, CARLO STEWART, *luogotenente gen*

Articolo addizionale al Trattato colla Prussia.

Benchè il Trattato di pace conchiuso a Basilea il 5 aprile 1795, quello di Tilsitt del 9 luglio 1807, la convenzione di Parigi del 20 settembre 1808, come pure tutte le convenzioni ed atti qualunque conchiusi dopo la pace di Basilea fra la Prussia e la Francia sieno già annullati di fatto dal presente Trattato, le alte Parti contraenti hanno giudicato nondimeno a proposito di dichiarare ancora espressamente che i detti trattati cessano d'essere obbligatorj per tutti gli articoli tanto patenti che segreti, e che rinunziano mutuamente a qualunque diritto e si sciolgono da qualunque obbligo che derivar ne potesse.

S. M. Cristianissima promette che i decreti fatti contro sudditi francesi o riputati francesi, essendo od essendo stati al servizio di S. M. Prussiana, resteranno senza effetto, come pure le sentenze che si sono potute pronunziare in esecuzione di questi decreti.

Il presente articolo addizionale avrà la medesima forza e valore come se fosse inserito parola per parola nel Trattato patente di questo giorno. Sarà esso ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nel medesimo tempo. In fede di che i plen-

potenziari respettivi l'hanno segnato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 maggio dell'anno di grazia 1814.

(L. S.) *Firmato*, il Principe di Benevento.

(L. S.) *Firmato*, Carlo Augusto, barone de Hardenberg.

(L. S.) *Firmato*, Carlo Guglielmo, barone de Humboldt.

Orazione

funebre recitata dal Ge-

nerale Bert=

=and sulla tom-

ba di